

## Relazione sul Governo Societario e Informazione sugli Assetti Proprietari



# Relazione sul Governo Societario e Informazione sugli Assetti Proprietari

20 marzo 2008

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**

---

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei gruppi bancari – sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156 – capitale sociale euro 6.646.547.922,56 – numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita iva 10810700152 – aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi e al fondo nazionale di garanzia, iscritta all'albo delle banche al n. 5361

---



---

# Sommario

	Pag.
<b>Glossario</b>	<b>7</b>
<b>Premessa</b>	<b>9</b>
<b>PARTE I – PROFILO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO</b>	<b>11</b>
– Gli Organi societari	11
– Il Gruppo Intesa Sanpaolo	12
<b>Informazione sugli assetti proprietari (art. 123-bis D. Lgs. n. 58/1998)</b>	<b>14</b>
– Capitale sociale	14
– Azioni	14
– Azionisti	15
– Diritti di voto	15
– Accordi parasociali	15
– Altre informazioni	15
– Azioni proprie	15
– Clausole di “change of control”	16
– Indennità di fine rapporto	16
<b>PARTE II – INFORMAZIONI SULL’ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA E ALTRE INFORMAZIONI SULLA GOVERNANCE</b>	<b>17</b>
<b>Il sistema dualistico di amministrazione e controllo</b>	<b>17</b>
<b>Il Consiglio di Sorveglianza</b>	<b>18</b>
<b>RUOLO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</b>	<b>18</b>
– Funzioni	18
– Riunioni e deliberazioni	19
– Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri di Sorveglianza	21
<b>COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</b>	<b>22</b>
– Composizione e nomina	22
– Presidente e Vice Presidenti	23
– Requisiti di onorabilità e professionalità	24
<b>CONSIGLIERI INDIPENDENTI</b>	<b>24</b>
<b>ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</b>	<b>25</b>
– Comitato Nomine	26
– Comitato Remunerazioni	27
– Comitato per il Controllo	28
– Comitato per le Strategie	29
– Comitato per il Bilancio	30

---

<b>Il Consiglio di Gestione</b>	<b>31</b>
<b>RUOLO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE</b>	<b>31</b>
– Funzioni	31
– Riunioni e deliberazioni	32
– Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri di Gestione	33
<b>COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE</b>	<b>34</b>
– Composizione e nomina	34
– Consiglieri esecutivi e non esecutivi	34
– Presidente e Vice Presidente	34
– Consigliere Delegato	35
– Consiglieri di Gestione indipendenti	36
– Requisiti di onorabilità e professionalità	36
<b>ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO INTERNI AL CONSIGLIO DI GESTIONE</b>	<b>37</b>
<b>Struttura organizzativa</b>	<b>38</b>
– Direttori Generali	41
– Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	41
– Comitati di Gruppo	42
<b>Remunerazione degli esponenti e del management</b>	<b>42</b>
<b>Il sistema dei controlli</b>	<b>44</b>
– Controlli Interni	44
– Il <i>Risk Management</i>	45
– Controlli interni relativi all’informativa contabile e finanziaria	46
– La revisione interna	47
– Compliance	47
– Revisione Contabile	47
– Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001	48
<b>Operazioni con parti correlate e interessi dei consiglieri di sorveglianza e di gestione</b>	<b>49</b>
<b>Trattamento delle informazioni societarie</b>	<b>51</b>
– Informazioni riservate	51
– Internal Dealing e Insiders List	52
<b>Rapporti con gli azionisti e la comunità finanziaria</b>	<b>52</b>
<b>Assemblee degli azionisti</b>	<b>53</b>
<b>La responsabilità sociale</b>	<b>55</b>

---

**PARTE III – TABELLE DI SINTESI****57**

1. Check List	57
2. Struttura del Consiglio di Sorveglianza e Comitati	71
3. Elenco degli altri incarichi di amministrazione o controllo ricoperti dai Consiglieri di Sorveglianza in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni	72
4. Struttura del Consiglio di Gestione e dei Gruppi di Lavoro	74
5. Elenco degli altri incarichi di amministrazione o controllo ricoperti dai Consiglieri di Gestione in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni	75



---

# Glossario

**Borsa o Borsa Italiana:**

Borsa Italiana S.p.A., società che si occupa dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del mercato finanziario nel quale sono quotate le azioni di Intesa Sanpaolo S.p.A.

**c.c.:**

Codice civile

**Codice di Autodisciplina o Codice:**

Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana

**Consob:**

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Autorità amministrativa indipendente la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano

**Dirigente preposto:**

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

**Gruppo Bancario:**

insieme delle società bancarie, finanziarie e strumentali - con sede legale in Italia e all'estero - direttamente o indirettamente controllate da Intesa Sanpaolo

**Gruppo o Gruppo Intesa Sanpaolo:**

insieme delle controllate dirette e indirette, ivi comprese le società che non fanno parte del Gruppo Bancario

**Intesa Sanpaolo o Società o Banca o Capogruppo:**

Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Relazione:**

la presente Relazione sul Governo Societario

**SEC:**

Securities and Exchange Commission

**Statuto:**

Statuto sociale di Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Testo unico bancario:**

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

**Testo unico della finanza:**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.





---

## Premessa

Intesa Sanpaolo ha strutturato il proprio sistema di *governance* anche alla luce delle finalità e delle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana, allo scopo di garantire effettive e trasparenti ripartizioni di ruoli e responsabilità dei propri organi sociali e, in particolare, un corretto equilibrio tra funzioni di gestione e di controllo.

La Società è una banca italiana emittente azioni ordinarie e di risparmio quotate sul mercato telematico regolamentato gestito da Borsa Italiana (MTA). A settembre 2007 è stata perfezionata la *deregistration* degli strumenti rappresentativi di titoli azionari presso la SEC statunitense, tenuto conto della scarsa significatività del volume di scambi riferibili ad azionisti residenti in USA.

Pertanto, la presente Relazione è stata redatta anche in ottemperanza alle nuove disposizioni introdotte dal Testo unico della finanza (art.124-bis) e dalle relative norme di attuazione emanate dalla Consob, ai sensi delle quali le società italiane quotate su mercati regolamentati pubblicano annualmente informazioni sull'adesione a codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento. Essa contiene inoltre i dati informativi sull'assetto proprietario richiesti dall'art. 123-bis del Testo unico della finanza.

---

Nella Relazione sono contenute, secondo un criterio di suddivisione per argomenti, informazioni sull'adesione alle singole previsioni del Codice, sulle motivazioni della loro eventuale inosservanza e sulle condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel Codice stesso, tenendo conto dei ruoli assegnati agli Organi societari dalla legge italiana, dalle disposizioni di vigilanza bancaria e dallo Statuto.

A tale proposito, si precisa che Intesa Sanpaolo, avendo adottato l'innovativo modello di amministrazione e controllo dualistico, ha dovuto adattare principi e criteri del Codice al proprio sistema di *governance*, avvalendosi dell'opzione concessa dal Codice stesso al fine di rispettarne finalità e obiettivi, nel contesto dei modelli societari alternativi rispetto a quello tradizionale.

12.P1

Al riguardo, per maggior trasparenza informativa, in appositi riquadri a lato del testo sono richiamati i principi e i criteri di riferimento del Codice.

Inoltre – allo scopo di consentire un'immediata percezione delle prescrizioni del Codice che hanno ricevuto applicazione (eventualmente con adattamenti) e di quelle dalle quali ci si è discostati - nella terza parte è riportata una "check list" analitica, nella quale si riproduce il testo del Codice e viene precisata l'indicazione della pagina della Relazione nella quale lo specifico argomento viene espressamente trattato. La lettura della predetta "check list", peraltro, non va disgiunta dalle specificazioni e qualificazioni contenute nel testo della Relazione in ordine all'applicazione dei singoli principi e criteri del Codice.

La Relazione è stata pertanto formalmente suddivisa in tre parti. Nella prima parte viene fornito un breve profilo della Società e del suo assetto organizzativo nonché della struttura del Gruppo, unitamente all'informazione sugli assetti proprietari; la seconda parte contiene informazioni più puntuali in ordine all'adesione al Codice e alla *corporate governance* della Banca; nella terza parte sono riportate tabelle di sintesi sulla struttura del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.

Le informazioni fornite nella presente Relazione sono riferite, salva diversa indicazione, al 20 marzo 2008, data della sua approvazione da parte del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

Va segnalato che la Banca d'Italia, con provvedimento del 4 marzo 2008, ha adottato nuove disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche.

Al riguardo, il sistema di amministrazione e controllo dualistico adottato da Intesa Sanpaolo appare già sostanzialmente in linea con tale nuovo assetto normativo, avendo rappresentato per l'intero sistema un primo modello di riferimento, approvato dall'Autorità di Vigilanza nel contesto della fusione societaria realizzata nel dicembre 2006.

Più specificatamente, per quanto concerne i ruoli e le funzioni del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, i compiti del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati espressi dallo stesso, incluso il Comitato per il Controllo, la *governance* di Intesa Sanpaolo - anche alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza – può

---

considerarsi in linea con la *best practice* di mercato.

Nel quadro dei programmi di costante verifica e aggiornamento dell'assetto organizzativo di governo della Banca è stata avviata una fase di analisi e valutazione per assicurare, nei termini indicati dall'Autorità di Vigilanza, un compiuto e puntuale recepimento di tutte le indicazioni definite dal più recente contesto normativo.


## Parte I – Profilo della Società e del Gruppo

Intesa Sanpaolo, Società con Sede legale in Torino e Sede secondaria in Milano è una Banca iscritta all'albo delle banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei gruppi bancari. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

### *Gli Organi societari*

Intesa Sanpaolo adotta il modello dualistico di amministrazione e controllo, nel quale sono separate le funzioni di controllo e di indirizzo strategico, incentrate nel Consiglio di Sorveglianza, e quelle di gestione dell'impresa sociale, esercitate dal Consiglio di Gestione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2409-*octies* e ss. c.c. e dall'art. 147-*ter* e seguenti del Testo unico della finanza.

In particolare, anche alla luce dell'adesione al Codice di Autodisciplina, il sistema di amministrazione e controllo di Intesa Sanpaolo si articola negli Organi societari di seguito riportati, le cui attribuzioni e norme di funzionamento sono contenute nelle disposizioni di legge e regolamentari, nelle deliberazioni assunte in materia dalle Autorità competenti e nello Statuto. Informazioni dettagliate in merito agli Organi societari sono contenute nella seconda parte della Relazione, nelle sezioni agli stessi rispettivamente dedicate.



---

## *Il Gruppo Intesa Sanpaolo*

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è attivo nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Intesa Sanpaolo è Capogruppo del Gruppo Bancario omonimo, composto dalla Capogruppo stessa nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali - con sede legale in Italia e all'estero - direttamente o indirettamente controllate.

Nella sua qualità di Capogruppo, la Società riveste il ruolo di referente della Banca d'Italia ed emana nei confronti delle componenti il Gruppo Bancario le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario stesso. Le società controllate sono tenute a osservare le predette disposizioni.

Intesa Sanpaolo verifica altresì l'adempimento, da parte delle singole componenti il Gruppo Bancario, delle disposizioni emanate su istruzioni della Banca d'Italia per assicurare il rispetto delle norme sulla vigilanza informativa, regolamentare e prudenziale, ferma restando naturalmente la responsabilità degli organi aziendali delle società controllate di assicurare la correttezza dei flussi informativi, l'adeguatezza delle procedure di produzione e controllo dei dati forniti.

In relazione alle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 142/2005, il Gruppo Intesa Sanpaolo costituisce inoltre un "conglomerato finanziario" - il cui settore prevalente è l'attività bancaria - e, in quanto tale, risulta sottoposto a una vigilanza supplementare, esercitata da parte delle Autorità competenti interessate e coordinata dalla Banca d'Italia, allo scopo di garantire la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle società che ne fanno parte.

Intesa Sanpaolo esercita altresì, ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., attività di indirizzo, direzione e coordinamento nei confronti delle proprie controllate dirette e indirette, ivi comprese le società che in base alla vigente normativa non fanno parte del Gruppo Bancario.

Anche in considerazione del comune disegno imprenditoriale e strategico e al fine di ottimizzare le sinergie determinate dall'appartenenza al Gruppo, valorizzando al contempo le caratteristiche delle diverse entità, la Società ha adottato un Regolamento di Gruppo, nel quale sono disciplinati le modalità di funzionamento e i meccanismi istituzionali del Gruppo Intesa Sanpaolo nonché le regole fondamentali del modello di direzione e coordinamento delle società controllate.

Il Regolamento costituisce la disciplina di riferimento alla quale ricondurre i rapporti fra Intesa Sanpaolo e le società del Gruppo e tra queste ultime, i cui comportamenti - nel rispetto dell'autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime - devono ispirarsi a regole organizzative e gestionali uniformi, anche in coerenza con la vigente normativa di Vigilanza sia bancaria sia riferita ai conglomerati finanziari.


Tale documento, in particolare, definisce l'architettura complessiva del Gruppo e garantisce il governo unitario dello stesso, attraverso l'osservanza di principi base secondo i quali esso opera e mediante il ruolo di indirizzo, governo e supporto delle competenti funzioni della Capogruppo, della quale, così come delle altre società del Gruppo, il Regolamento individua le precise responsabilità, in un quadro di univoca e reciproca assunzione di impegni.

In linea di principio, tutte le società del Gruppo recepiscono il Regolamento del Gruppo Intesa Sanpaolo mediante apposita delibera adottata da parte dei propri Organi sociali competenti.

Al fine di dare concreta attuazione alla normativa contenuta nel Regolamento, Intesa Sanpaolo ha definito i processi informativi che devono intercorrere fra la Capogruppo e le società controllate, attraverso cui queste ultime si raccordano con la Capogruppo stessa richiedendo, fra l'altro, autorizzazioni preventive in occasione di operazioni societarie, di investimenti partecipativi e in materia di governance nonché attivando adeguati flussi informativi verso la stessa.

Va evidenziato che in esito all'acquisizione perfezionata a gennaio 2008 è entrata a far parte del Gruppo Bancario anche Banca CR Firenze, unitamente alle società dalla stessa controllate.

# Il Gruppo Intesa Sanpaolo



---

## Informazione sugli assetti proprietari ex art. 123-Bis D. Lgs. n. 58/1998

### Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.646.547.922,56, diviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.332.367 azioni ordinarie (pari al 92,70% del capitale sociale) e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili (pari al 7,30% del capitale sociale).

L'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 15.835.003,08 mediante emissione di massime numero 30.451.929 azioni ordinarie riservate a dirigenti della incorporata Sanpaolo Imi S.p.A. e delle sue controllate partecipanti ai piani di incentivazione azionaria già approvati dal Consiglio di Amministrazione della stessa Sanpaolo Imi S.p.A. in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005.

A conclusione del piano di incentivazione del 17 dicembre 2002, il capitale sociale è aumentato, dal 2 al 25 aprile 2007, da Euro 6.646.436.318,60 all'attuale importo a seguito dell'emissione di complessive n. 214.623 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo.

Alla data attuale rimane ancora in essere il piano di incentivazione del 14 novembre 2005 per un numero complessivo di azioni pari – al 31 dicembre 2007 – a 27.100.500, per un ammontare di Euro 14.092.260.

Nello Statuto non sono state attribuite al Consiglio di Gestione deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2443 c.c. né il potere di emettere strumenti finanziari partecipativi.

### Azioni

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

Le azioni di risparmio - che possono essere al portatore - non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie ma esclusivamente diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

Ai sensi di Statuto, alle azioni di risparmio sono riconosciuti, oltre alla prelazione in caso di rimborso del capitale per l'intero valore nominale, il diritto ad un dividendo, cumulabile nei due esercizi successivi, fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, risultante dalla ripartizione dell'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinarsi a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge.

Gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie (e non cumulabile in esercizi successivi), in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione.

Sono inoltre in circolazione certificati rappresentativi di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo (ADR, American Depositary Receipts), attualmente depositati e gestiti presso la Bank of New York (sino al 3 gennaio 2008 tale incarico era conferito a JP Morgan Chase) e ammessi – successivamente al processo di *deregistration* - alle negoziazioni negli Stati Uniti d'America esclusivamente sul mercato *over the counter*.

## Azionisti

Nella sottostante tabella sono elencati gli azionisti di Intesa Sanpaolo che, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del Testo unico della finanza o da altre informazioni pervenute alla società, detengono direttamente e/o indirettamente partecipazioni nel capitale sociale ordinario superiori al 2%:

Dichiarante	Azionista diretto (se diverso dal dichiarante)	Quota % su capitale ordinario
Compagnia di San Paolo	–	7,960%
Carlo Tassara S.p.A.	Carlo Tassara S.p.A. altra società del gruppo	5,886% 0,010%
Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. altre società del gruppo	5,411% 0,157%
Assicurazioni Generali S.p.A	Alleanza Assicurazioni S.p.A. altre società del gruppo (tra le quali Assicurazioni Generali S.p.A.)	2,332% 2,743%
Fondazione Cariplo	–	4,680%
Fondazione C.R. Padova e Rovigo	–	4,602%
Ente C. R. Firenze	–	3,378%
Fondazione C.R. in Bologna	–	2,729%
Giovanni Agnelli e C. Sapa.	Ifil Investments S.p.A.	2,447%

## Diritti di voto

Non esistono azioni che conferiscano diritti speciali di controllo e non sussistono restrizioni al diritto di voto. Per completezza, si evidenzia che per l'elezione alle cariche di componenti del Consiglio di Sorveglianza lo Statuto prevede un sistema di voto di lista proporzionale.

Non sono previste restrizioni al trasferimento delle azioni, salvo, in merito a quest'ultimo profilo, il vincolo di indisponibilità delle azioni assegnate ai dipendenti in base al piano di compensi di cui *infra*.

Non sono previsti particolari meccanismi di esercizio dei diritti di voto attribuiti dalle azioni assegnate ai dipendenti in base a tali piani di compensi.

Resta ferma la possibilità di effettuare raccolta di deleghe da parte di associazioni di azionisti ai sensi di legge.

## Accordi parasociali

La Società non è a conoscenza di accordi o patti parasociali fra azionisti ai sensi dell'art. 122 del Testo unico della finanza.

## Altre informazioni

Per quanto concerne le disposizioni applicabili alla nomina e alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza si rinvia ai capitoli specificamente dedicati a tali organi nel prosieguo della presente Relazione.

In merito alle norme applicabili alle modifiche statutarie, fatta salva la competenza dell'Assemblea straordinaria ai sensi di legge, lo Statuto attribuisce al Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto dell'art. 2436 c.c., la competenza a deliberare l'adeguamento dello Statuto stesso a disposizioni normative.

## Azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti di Banca Intesa in data 1° dicembre 2006 e l'Assemblea degli Azionisti di Intesa Sanpaolo del 3 maggio 2007 hanno autorizzato – con delibera che ha cessato la sua efficacia il 1° settembre 2007 – un programma di acquisto di azioni proprie a servizio di piani di compensi a favore dei dipendenti del Gruppo.

Tale programma, che nel quadro della contrattazione integrativa aziendale ha inteso favorire la convergenza fra performance operative e creazione di valore, nonché l'allineamento fra l'interesse dei lavoratori e



---

quello degli azionisti, si è concluso con l'acquisto da parte della Capogruppo di n. 7.220.124 azioni, per un controvalore di Euro 40.485.219,07, ed è stato finalizzato nel 2007 con l'assegnazione delle azioni ai dipendenti aventi i requisiti richiesti.

Come anticipato, limitatamente al piano di compensi deliberato dalla citata Assemblea del 3 maggio 2007, ai dipendenti assegnatari non è consentito compiere alcun atto finalizzato alla negoziazione delle azioni, neppure in forme transitorie, né disporre dei relativi diritti o costituire vincoli od oneri di qualsiasi genere o natura sulle azioni medesime sino al 2010 compreso. Analogo vincolo di intrasferibilità grava anche sulle azioni rivenienti da un precedente piano di compensi ex Sanpaolo Imi con scadenza 2009.

Anche al fine di adempiere ed eseguire gli impegni legati all'acquisizione del controllo di Banca C.R. Firenze S.p.A., l'Assemblea degli Azionisti di Intesa Sanpaolo tenutasi il 2 ottobre 2007 ha autorizzato nei limiti di legge l'acquisto di un massimo di n. 800 milioni di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52.

Tale autorizzazione, in conformità alla normativa, è della durata di 18 mesi e, in generale, consente alla Società di disporre di azioni proprie da utilizzare a servizio di interventi di tipo strategico. Gli acquisti dovranno avvenire secondo le modalità consentite dalla normativa ed a prezzi direttamente correlati al prezzo di riferimento rilevato in Borsa. L'Assemblea da ultimo citata ha altresì concesso senza limiti temporali l'autorizzazione ad alienare le azioni proprie possedute eventualmente eccedenti il fabbisogno delle operazioni a servizio delle quali siano state acquistate.

Avvalendosi di tale autorizzazione sono state acquistate n. 398.904.617 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per un investimento complessivo pari a Euro 155.430.400,84, successivamente permutate con azioni Banca CR Firenze.

Alla chiusura dell'esercizio 2007 risultavano nel portafoglio della Banca n. 398.904.617 azioni ordinarie proprie. Ulteriori ridotti pacchetti di azioni sono detenuti da altre società del Gruppo nel contesto della loro ordinaria attività bancaria/finanziaria.

### *Clausole di "change of control"*

La Banca e le altre società operative del Gruppo, nell'ambito della loro normale attività, sono ordinariamente parte di accordi-quadro e di contratti (specie di provvista) che possono prevedere, come d'uso nella prassi negoziale dei mercati finanziari per alcune tipologie di rapporti, specifici effetti al verificarsi di un "change of control" (accordi "che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamenti sul controllo della Società e/o di eventuali ulteriori eventi concomitanti").

Nessuno di tali accordi-quadro o contratti può peraltro considerarsi, di per sé, significativo per importo o per effetti.

### *Indennità di fine rapporto*

Non sussistono accordi tra la Società e i componenti il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa ovvero di anticipata cessazione dell'incarico a qualsiasi titolo.

---

## Parte II – Informazioni sull’adesione al codice di autodisciplina e altre informazioni sulla governance

### **Il sistema dualistico di amministrazione e controllo**

Intesa Sanpaolo ha scelto di adottare il modello di amministrazione e controllo dualistico, basato sulla presenza di un consiglio di sorveglianza e di un consiglio di gestione, in linea con quanto stabilito dagli artt. 2409-*octies* e ss. c.c.

12.P2.  
12.P3.

La scelta del modello dualistico – operativa dal 2007 ad esito della fusione tra i due gruppi bancari che hanno dato vita ad Intesa Sanpaolo – riflette una strategia di articolazione delle attribuzioni di governo societario già ampiamente diffusa in altri Paesi dell’Unione Europea, specie nelle società di grandi dimensioni e con azionariato diffuso. Anche in Italia diversi emittenti bancari hanno più recentemente optato per il sistema in questione.

La concreta configurazione del modello, realizzata nello Statuto di Intesa Sanpaolo e di seguito riepilogata, presenta caratteristiche di distinzione ritenute utili a valorizzarne ulteriormente l’efficacia.

In termini generali, il Consiglio di Sorveglianza, oltre ad essere titolare dei compiti di controllo tipici del collegio sindacale, è investito anche di taluni compiti tradizionalmente propri dell’assemblea degli azionisti e di funzioni di indirizzo e supervisione di tipo strategico mentre, il Consiglio di Gestione è titolare pieno ed esclusivo del potere di gestione sociale e concorre, nell’ambito delle proprie distinte competenze, nell’esercizio della funzione di supervisione strategica.

Il modello adottato consente, infatti, un concorso nell’esercizio dell’attività di supervisione strategica in un quadro di attribuzioni chiaro e definito, in cui le proposte elaborate dal Consiglio di Gestione sono sottoposte alla approvazione del Consiglio di Sorveglianza. Fermo quanto precede, nei confronti dell’Autorità di Vigilanza la funzione di supervisione strategica viene considerata incentrata sul Consiglio di Sorveglianza sulla base della normativa recentemente emanata dalla Banca d’Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche.

L’efficacia della relazione istituzionale tra i due organi collegiali è rafforzata dalle attribuzioni dei rispettivi Presidenti che garantiscono la corretta dialettica e attivazione dei due organi sociali.

In conformità con gli indirizzi generali e programmatici approvati, al Consiglio di Gestione spetta in modo esclusivo l’esercizio del potere di gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Ad esso è assicurata in Statuto una riserva di competenza per alcune materie più rilevanti, ulteriori rispetto a quelle strettamente prescritte dalla normativa di legge e di vigilanza, nelle quali la decisione collegiale consente di coinvolgere attivamente tutti i componenti del Consiglio di Gestione nei momenti chiave del governo operativo della Società.

Al contempo, allo scopo di assicurare unitarietà alla conduzione aziendale, il Consiglio di Gestione ha delegato rilevanti poteri gestionali ad un componente, nominato Consigliere Delegato con funzione di Chief Executive Officer della Società e del Gruppo, cui sono pure riservati poteri di proposta per l’attività deliberativa del Consiglio stesso, fermi restando i poteri generali di proposta degli altri Componenti e quelli riservati per alcune materie al Presidente.

Intesa Sanpaolo annette particolare valenza al bilanciamento di compiti e poteri realizzato con la definizione dei diversi ruoli dei propri Organi di vertice - Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Presidente del Consiglio di Gestione e Consigliere Delegato - anche in funzione della responsabilizzazione di ciascuno di essi, sia sotto il profilo del diritto comune, sia per le attribuzioni di vigilanza che sovrintendono all’attività d’impresa nel delicato settore dell’intermediazione del risparmio pubblico.

In questo quadro, la Società ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, al quale aderisce, così come richiesto dal Codice stesso, preoccupandosi di riferire le singole previsioni al

---

sistema di governance concretamente adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato.

12.C.1.

Come di seguito precisato in dettaglio, in considerazione delle opzioni organizzative prescelte e della specifica configurazione del modello dualistico realizzato dalla Società, talune previsioni del Codice di Autodisciplina riferite al consiglio di amministrazione e agli amministratori del modello tradizionale sono state considerate applicabili, oltre che al Consiglio di Gestione e ai Consiglieri, anche al Consiglio di Sorveglianza e ai suoi componenti, tenuto conto che lo Statuto assegna a detto Organo rilevanti poteri di indirizzo ex art. 2409-terdecies, lett. *f-bis*. Per converso, sono state applicate al Consiglio di Sorveglianza le previsioni proprie dell'organo di controllo e al Consiglio di Gestione le previsioni che attengono alla gestione dell'impresa.

## Il Consiglio di Sorveglianza

### RUOLO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

#### Funzioni

1.P.1.

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo dualistico adottato da Intesa Sanpaolo, svolge funzioni di indirizzo, supervisione strategica e controllo.

Con riferimento alle funzioni di indirizzo, il Consiglio di Sorveglianza svolge compiti tradizionalmente di competenza dell'Assemblea degli azionisti quali la nomina, la revoca e la remunerazione dei componenti il Consiglio di Gestione; per lo svolgimento di tali compiti si avvale del supporto del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni. Nell'ambito di tali funzioni al Consiglio di Sorveglianza spetta anche il compito di approvare il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, cumulando sotto questo aspetto poteri dell'assemblea ordinaria e del consiglio di amministrazione del sistema tradizionale; nell'adempimento di tali specifiche funzioni il Consiglio è supportato dal Comitato per il Bilancio

Spetta inoltre al Consiglio di Sorveglianza, tra l'altro, l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Al Consiglio di Sorveglianza sono state attribuite, come consentito dall'art. 2409-terdecies, comma 1, lett. *f-bis*) c.c., altre funzioni che accentuano i suoi compiti di indirizzo e permettono di riconoscere ai suoi componenti un coinvolgimento collegiale anche nelle principali scelte di governo della Banca e del Gruppo, con un ruolo di supervisione strategica.

Il Consiglio di Sorveglianza, pertanto, ai sensi di Statuto, ha il compito di:

1.C.1.a) e f)

- deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;
- approvare i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
- autorizzare le operazioni strategiche.

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza autorizza:

1.C.1.f)

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato, nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore strategico;
- (iii) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione o parasociali di rilevanza strategica.

Le suddette operazioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza per il loro preventivo esame si avvale del supporto del Comitato per le Strategie.

---

Il Consiglio di Sorveglianza ha anche il compito di approvare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio e di valutare il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'*internal audit* ed al sistema informativo contabile. Dette funzioni – secondo quanto previsto dallo Statuto – vengono effettuate con il supporto del Comitato per il Controllo.

1.C.1. b)

Con riferimento più specificatamente al processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, sarà tenuto ad approvare la tolleranza al rischio ("*risk appetite*") del Gruppo, il resoconto sul processo ICAAP ("*ICAAP Book*") - da effettuarsi con cadenza annuale e quando condizioni eccezionali ne richiedano la revisione - il capitale interno complessivo e la formulazione del giudizio finale di adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica da inoltrare con le procedure previste all'Organo di Vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza, quale organo di indirizzo e di controllo, può promuovere l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi delle disposizioni di legge, è l'organo di controllo della Banca ed esercita, pertanto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, 1° comma, Testo unico della finanza, come richiamate dallo Statuto e riferisce all'assemblea dei soci in merito all'attività svolta. Con riferimento a dette funzioni di vigilanza, che attengono principalmente all'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, alla corretta amministrazione e, all'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, il Consiglio di Sorveglianza si avvale del supporto del Comitato per il Controllo.

Nell'ambito delle attività di controllo, il Consiglio di Sorveglianza vigila, con il supporto del Comitato per il Controllo, sull'indipendenza della società di revisione.

10.C.5.

Quale organo di controllo, il Consiglio di Sorveglianza è inoltre tenuto ad informare senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Infine, secondo una peculiare scelta statutaria, a conferma della consolidata tradizione della Banca a sostegno del comparto della cultura e della beneficenza, al Consiglio di Sorveglianza spetta anche il compito di deliberare in ordine alle iniziative culturali della Banca e del Gruppo ed alla gestione del "Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", costituito dalla destinazione, da parte dell'assemblea dei soci, di una parte degli utili netti.

Considerata la rilevanza e la complessità delle materie che il quadro normativo di riferimento e lo Statuto assegnano alla propria competenza, il Consiglio di Sorveglianza, in conformità all'art. 151-bis, terzo comma, del Testo unico della finanza, ha costituito una specifica struttura – la Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza – con il compito di assistere il Consiglio stesso, il Presidente, i Vice Presidenti e i Comitati costituiti al suo interno nello svolgimento delle rispettive funzioni, di supportare il Segretario del Consiglio di Sorveglianza nell'espletamento delle attività affidategli e di assicurare il collegamento con gli Organi societari preposti alla gestione della Banca in ordine a tutte le materie d'interesse del Consiglio.

10.P.3.

### *Riunioni e deliberazioni*

Il Consiglio di Sorveglianza, che si riunisce di norma con cadenza mensile, è convocato dal Presidente, nei termini previsti dallo Statuto.

1.P.1.  
10.P.3.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve particolari decisioni, quali ad esempio quelle che attengono la nomina del Presidente e di uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

È prevista l'adozione da parte del Consiglio di uno specifico regolamento, in fase di elaborazione, al fine di renderlo rispondente alle nuove disposizioni della Banca d'Italia.

1.P2.  
10.P2.

I Consiglieri di Sorveglianza ricevono, in occasione di ogni riunione, per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, le informazioni ed i documenti rilevanti per l'assunzione delle decisioni.

La Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza assicura che tale adempimento sia effettuato con modalità e tempistica adeguate.

I Consiglieri di Sorveglianza, anche avvalendosi delle prerogative previste dalla legge e delle informazioni che sono tenuti a ricevere dalla funzione di gestione, agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia.

Il ruolo di supervisione strategica, riconosciuto al Consiglio di Sorveglianza, comporta un coinvolgimento dei Consiglieri nelle principali scelte di indirizzo, tra cui, come indicato, l'approvazione del piano d'impresa e delle linee strategiche individuate per conseguire i risultati previsti nel piano stesso, concorrendo con il Consiglio di Gestione, anche attraverso una costante vigilanza sul generale andamento aziendale, a perseguire l'obiettivo della creazione di valore a favore degli azionisti, fermo restando il rispetto del principio cardine della sana e prudente gestione dell'impresa bancaria.

Al fine di consentire un efficace svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio di Sorveglianza ha costituito al proprio interno – come già anticipato – cinque Comitati che, esaminando preventivamente le materie di competenza dell'Organo collegiale e formulando pareri e relazioni, agevolano i membri del Consiglio di Sorveglianza nell'assumere le decisioni di competenza.

Nel corso dell'esercizio 2007 il Presidente del Consiglio di Sorveglianza ha invitato a partecipare alle riunioni consiliari il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, ogni volta in cui è stato trattato un argomento di indirizzo generale e/o di rilevanza strategica, nonché altri responsabili delle Business Unit, Aree di Governo e Direzioni Centrali della Banca per fornire opportune informative e dati sugli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio, nonché esponenti della società di revisione.

Con particolare riguardo alle operazioni in cui i Consiglieri di Sorveglianza possono essere portatori di un interesse per conto proprio o di terzi, i Consiglieri stessi sono tenuti al rispetto della specifica normativa prevista dall'art. 136 Testo unico bancario, e dalle relative disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia. Nell'esecuzione dei propri compiti, nelle riunioni del Consiglio di Sorveglianza, ciascun Consigliere dà notizia di ogni interesse che per conto proprio o di terzi ha nell'operazione oggetto d'esame.

10.C.4.

1.C.1. h)

Nel corso del 2007 il Consiglio di Sorveglianza si è riunito in 13 occasioni, con la seguente percentuale di partecipazione per ciascun consigliere:

Giovanni Bazoli Presidente	100%	Pietro Garibaldi	100%
Antoine Bernheim Vice Presidente	54%	Fabrizio Gianni	82%
Rodolfo Zich Vice Presidente	100%	Alfonso Iozzo (sino al 30/4/07)	100%
Franco Dalla Sega	100%	Giulio Lubatti	100%
Carlo Barel di Sant'Albano	54%	Giuseppe Mazzarello (dal 3/5/2007)	100%
Pio Bussolotto	100%	Eugenio Pavarani	92%
Rosalba Casiraghi	100%	Gianluca Ponzellini	92%
Giovanni Costa	100%	Gianguido Sacchi Morsiani	100%
Gianluca Ferrero	92%	Ferdinando Targetti	92%
Angelo Ferro	100%	Livio Torio	100%

Il Consiglio di Sorveglianza ha programmato per l'esercizio in corso 11 riunioni; alla data odierna ne sono state tenute 3.

Nel calendario degli eventi societari per l'anno 2008 è stata indicata la data dell'11 aprile per la riunione consiliare di approvazione del bilancio d'esercizio e consolidato.

### *Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri di Sorveglianza*

Ogni Consigliere ha la responsabilità di esaminare e valutare le condizioni che gli consentono di svolgere, diligentemente e con il tempo necessario, il proprio incarico, che comporta anche la partecipazione ai Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza e per il quale sono richiesti particolari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

1C2-10C3

Al riguardo, nei confronti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria *pro-tempore* vigenti.

1.C.3.

Lo Statuto di Intesa Sanpaolo ha recepito, a seguito della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 3 maggio 2007, le modificazioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262 alla disciplina del cumulo degli incarichi per i componenti degli organi di controllo, di cui all'art. 148-*bis* del Testo unico della finanza. La nuova disposizione dello Statuto prevede che ai consiglieri di sorveglianza si applicano *"le incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa"*.

In base alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, in attuazione del citato articolo 148-*bis* del Testo unico della finanza, i membri del Consiglio di Sorveglianza hanno l'obbligo di adeguarsi alla nuova normativa entro il 30/06/2008.

Attualmente, la disciplina al cumulo degli incarichi applicabile ai membri del Consiglio di Sorveglianza è quella di cui allo Statuto vigente all'atto dell'assunzione della carica; secondo tale disposizione *"Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di cinque incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino ad un massimo di cinque, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a cinque valgono per due)"*.

Ciascun membro del Consiglio di Sorveglianza è *compliant* rispetto alla citata disposizione statutaria.

Ciascun Consigliere è tenuto ad informare la Banca in merito agli incarichi assunti presso altre società ed enti. In allegato alla presente relazione, nella tabella riepilogativa n. 2 viene riportato il numero degli altri incarichi di amministrazione o controllo che i Consiglieri di Sorveglianza hanno comunicato di ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; la successiva tabella n. 3 contiene l'elencazione dei suddetti incarichi.

1.C.2.

1.C.1. g)

Nell'esercizio 2007 – trattandosi del primo anno di insediamento dell'Organo – il Consiglio di Sorveglianza non ha ritenuto di effettuare un processo di autovalutazione in merito alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati costituiti al suo interno, anche a seguito delle determinazioni espresse dall'assemblea ordinaria dei soci del 3 maggio 2007, in ordine alla congruità del numero dei Consiglieri rispetto alla compagine azionaria del nuovo gruppo, alla ampia presenza di consiglieri indipendenti ai sensi del Codice, anche in rappresentanza delle minoranze espresse dagli investitori professionali.

Le frequenti riunioni dei Comitati ed il tempo di volta in volta ad esse dedicato, il contenuto e l'ampiezza delle informazioni, sempre focalizzate sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, hanno favorito discussioni aperte e critiche fra i vari membri, contribuendo ad alimentare, anche nell'ambito del Consiglio, un proficuo clima di scambio e di confronto, favorito anche dalla partecipazione di responsabili di Business Unit, Direzioni Centrali, Aree di Governo, che vengono invitati alle riunioni sia dei Comitati sia del Consiglio di Sorveglianza.

Il clima di coesione e di condivisione esistente, unitamente alle competenze di ciascun Consigliere, hanno agevolato l'assunzione di decisioni meditate, consapevoli e ampiamente condivise non solo nell'ambito dei Comitati, ma anche dell'intero Consiglio di Sorveglianza.

---

## COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

### *Composizione e nomina*

3.C.3.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 21 membri, anche non soci, nominati dall'assemblea; lo Statuto richiede che almeno sei componenti siano indipendenti ai sensi del Codice.

Il Consiglio di Sorveglianza in carica al momento della pubblicazione della presente Relazione risulta così composto:

Giovanni Bazoli – Presidente  
Antoine Bernheim – Vice Presidente  
Rodolfo Zich – Vice Presidente  
Carlo Barel di Sant'Albano  
Pio Bussolotto  
Rosalba Casiraghi  
Giovanni Costa  
Franco Dalla Sega  
Gianluca Ferrero  
Angelo Ferro  
Pietro Garibaldi  
Fabrizio Gianni  
Giulio Lubatti  
Giuseppe Mazzarello (dal 3.5.2007)  
Eugenio Pavarani  
Gianluca Ponzellini  
Gianguido Sacchi Morsiani  
Ferdinando Targetti  
Livio Torio

6.P.1.  
6.C.1.  
10.P.1.  
10.C.1.

Tutti i Consiglieri, escluso Giuseppe Mazzarello, sono stati nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca, tenutasi in data 1° dicembre 2006, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 34 dello Statuto.

L'elezione del Consiglio di Sorveglianza è avvenuta sulla base di liste di candidati (presentate dai Soci titolari di almeno l'1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie) in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto con l'indicazione – ove ricorrente – della condizione di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Tutti i Consiglieri sono stati eletti dalla lista presentata dalla Fondazione Cariplo, ad eccezione di Rosalba Casiraghi, eletta dalla lista presentata da Arca SGR per conto proprio e di altri investitori istituzionali. La nomina del Consigliere Giuseppe Mazzarello – in sostituzione del dimissionario Alfonso Iozzo, rimasto in carica sino al 30 aprile 2007 – è avvenuta in conformità allo Statuto, su proposta di un azionista all'Assemblea tenutasi il 3 maggio 2007, che ha deliberato in merito a maggioranza semplice.

La predetta Assemblea del 3 maggio 2007 ha altresì deliberato di non procedere alla nomina di due ulteriori Consiglieri di Sorveglianza – prevista dalle disposizioni transitorie contenute nell'art. 34 dello Statuto in tema di "Prime Nomine" - per la quale era stata presentata un'unica lista di candidati, lasciando invariato il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza.

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per gli esercizi 2007/2009. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno dei Consiglieri venga a mancare e non fosse possibile la sua sostituzione con il primo ovvero con il secondo non eletto della sua lista, l'assemblea ordinaria dovrà provvedere senza indugio alla nomina, con delibera adottata a maggioranza semplice, su proposta dei soci presenti.

Si precisa infine che lo Statuto, a seguito della modifica effettuata dall'assemblea straordinaria dei soci del 3 maggio 2007, che l'ha adeguato alle disposizioni emanate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 203, prevede che per l'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si proceda sulla base di liste presentate da tanti soci che rappresentano lo 0,5% ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente del capitale rappresentato da azioni ordinarie; tali liste sono da depositare presso la sede legale almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'assemblea convocata per la nomina dei consiglieri stessi.

Le liste devono essere corredate da una informativa esauriente sulle caratteristiche personali e professionali

---

dei candidati, nonché da una loro dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché dalla loro accettazione della candidatura. Nel sito internet della Banca sono riportate brevi note biografiche e professionali dei Consiglieri in carica.

L'applicazione del procedimento di nomina del Consiglio di Sorveglianza assicura alle minoranze la rappresentanza prescritta dalla legge per le società quotate e l'elezione di tutti i Consiglieri con un meccanismo di voto di lista proporzionale.

La Banca, dunque, ha prestato speciale considerazione all'esigenza di riflettere nel Consiglio di Sorveglianza la composizione articolata del proprio azionariato valorizzando il criterio di equa rappresentanza delle diverse componenti dell'assetto proprietario.

I Consiglieri di Sorveglianza sono consapevoli dei compiti e delle responsabilità inerenti la carica ricoperta. Al riguardo, in occasione della nomina, al fine di agevolare la conoscenza dei compiti e delle responsabilità che derivano dall'incarico, la Banca consegna a ciascun Consigliere un fascicolo contenente, tra l'altro, indicazioni sulle principali norme loro applicabili.

Il modello di governo adottato consente la valorizzazione delle specifiche professionalità e competenze dei componenti, anche attraverso la partecipazione di tutti i Consiglieri di Sorveglianza ad almeno uno dei Comitati, costituiti in seno al Consiglio stesso. La partecipazione a tali Comitati coniugata alle capacità acquisite all'esterno della Banca, anche di carattere tecnico, conseguite in ambito accademico, nell'esercizio di professioni ovvero nell'esercizio di altri incarichi societari, favoriscono in capo a ciascun Consigliere, l'apporto di specifiche competenze nell'ambito delle riunioni del Consiglio; i contributi portati dai Consiglieri promuovono la discussione collegiale e consentono al Consiglio di assumere decisioni con maggiore cognizione di causa, e con ampio consenso.

2.C.2.-2.P.2.

L'accrescimento della conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali in capo ai Consiglieri avviene principalmente attraverso la loro partecipazione ai lavori dei Comitati, nelle cui riunioni, per quanto di competenza, vengono anche illustrate, dalle Funzioni aziendali di volta in volta interessate, le principali novità normative e regolamentari con specifico riferimento all'impatto sull'operatività della Banca. È allo studio la possibilità di estendere tale informativa a tutti i Consiglieri.

### *Presidente e Vice Presidenti*

Alla luce del modello di *governance* adottato da Intesa Sanpaolo, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza riveste un ruolo significativo, non solo per competenza, dedizione di tempo e autorevolezza esercitata, ma anche, in termini più generali, per le funzioni che gli sono affidate dallo Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, oltre alle funzioni di impulso e di coordinamento dell'attività del Consiglio, è chiamato ad esercitare la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, così assicurando la dialettica interna con la funzione di gestione; rientra, infatti, tra i compiti del Presidente del Consiglio di Sorveglianza intrattenere i necessari ed opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione, con il suo Presidente e con il Consigliere Delegato, nonché sovrintendere, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza non partecipa alle adunanze del Consiglio di Gestione per evitare di influenzarne i lavori; trattasi di una scelta in linea con le prerogative del ruolo del Presidente e rispettosa dell'autonomia operativa del Consiglio di Gestione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza esercita altresì la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo interno sull'attività della Società e del Gruppo. Il Presidente, inoltre, chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa; attiva gli strumenti di informazione necessari per il monitoraggio della correttezza e dell'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo e contabile adottati dalla Società e dal Gruppo, così assicurando al Consiglio di Sorveglianza – unitamente al Comitato per il Controllo – le condizioni per un corretto esercizio delle sue funzioni di controllo e di sorveglianza.

Rientra, infine, tra i compiti del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, curare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza proprie del Consiglio di Sorveglianza.



---

In correlazione ai compiti del Consiglio di Sorveglianza relativi alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, al Presidente del Consiglio di Sorveglianza spetta il compito di progettare, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato e, quindi di curare la realizzazione di tali iniziative con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici ed alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale.

Lo Statuto prevede che l'Assemblea dei soci nomini due Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza. L'esercizio delle loro funzioni è pure disciplinato dallo Statuto, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

### *Requisiti di onorabilità e professionalità*

Il ruolo di indirizzo e supervisione strategica attribuito al Consiglio di Sorveglianza incide anche sulla qualificazione dei suoi componenti, che devono quindi essere in possesso, in base a quanto espressamente previsto nello Statuto, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, anche di quelli di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, oltre a quelli previsti per il collegio sindacale delle società quotate dal regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

Inoltre, sempre in base allo Statuto, almeno quattro componenti del Consiglio sono iscritti nel registro dei revisori contabili e devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti.

La previsione dei requisiti di onorabilità è volta a garantire che la Banca sia affidata a organi sociali composti da esponenti di comprovata onestà e integrità morale, mentre, ai fini della professionalità, si richiede agli esponenti medesimi di avere svolto con competenza esperienze complessive di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali qualificate ed adeguate all'incarico da ricoprire. La perdita dei predetti requisiti determina la decadenza dalla carica.

3.C.4.  
10.C.2.

Il Consiglio di Sorveglianza, entro 30 giorni dalla nomina, verifica il possesso di tali requisiti, in conformità alla normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia, unitamente al possesso del requisito dell'indipendenza, di cui al Testo unico della finanza e al Codice.

## **CONSIGLIERI INDIPENDENTI**

Tutti i Consiglieri di Sorveglianza devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del Testo unico della finanza, riguardante, in particolare, l'inesistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con la Società ovvero con società da questa controllate, con società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo, la cui presenza sarebbe idonea a comprometterne l'indipendenza.

3.P.1.

Lo Statuto stabilisce altresì che almeno sei componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice.

3.C.1.  
3.C.2.  
10.C.2.

Ai Consiglieri di Sorveglianza, in occasione della presentazione delle candidature, viene richiesto di attestare, sotto la propria responsabilità, l'eventuale situazione di indipendenza, secondo i criteri applicativi indicati dal Codice. Ogni Consigliere che si dichiara indipendente valuta la propria situazione sulla base dei parametri indicati nei suddetti criteri. Le attestazioni di cui trattasi sono state rese note al mercato.

Successivamente alla nomina sono risultati indipendenti i seguenti 14 Consiglieri: Rosalba Casiraghi; Giovanni Costa, Franco Dalla Sega, Gianluca Ferrero, Angelo Ferro, Pietro Garibaldi, Fabrizio Gianni, Giulio Lubatti, Eugenio Pavarani, Gianluca Ponzellini, Gianguido Sacchi Morsiani, Ferdinando Targetti, Livio Torio, Rodolfo Zich.

3.C.4.  
10.C.2.

Il Consiglio di Sorveglianza effettua la valutazione dello *status* di indipendenza dei Consiglieri sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi, tenendo altresì conto delle informazioni di cui direttamente dispone. Sulla base delle informazioni acquisite, il Consiglio ha valutato indipendenti, contestualmente all'esame della presente Relazione, i seguenti 15 Consiglieri: Rosalba Casiraghi; Giovanni Costa, Franco Dalla Sega, Gianluca Ferrero, Angelo Ferro, Pietro Garibaldi, Fabrizio Gianni, Giulio Lubatti, Giuseppe Mazzarello, Eugenio Pavarani, Gianluca Ponzellini, Gianguido Sacchi Morsiani, Ferdinando Targetti, Livio Torio, Rodolfo Zich.

3.C.3.

Il loro numero consente la loro partecipazione a tutti i Comitati, costituiti nell'ambito del Consiglio stesso, al fine di valorizzarne le rispettive competenze professionali in ragione dei compiti attribuiti a ciascun Comitato.

Dopo la nomina di un Consigliere che si qualifica indipendente, almeno una volta all'anno, il Consiglio di Sorveglianza - sulla base delle informazioni richieste all'interessato e da lui fornite o comunque a disposizione dell'Organo - valuta le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale Consigliere.

3.P.2.  
3.C.4.  
10.C.2.

Il Consiglio di Sorveglianza recepirà nel proprio Regolamento la citata modalità operativa, ritenendola adeguata anche nella sua qualità di Organo di controllo e confermando che, per la valutazione dell'indipendenza dei propri membri, non si discosterà dai principi del Codice.

3.C.5.

Nel sito internet della Banca è costantemente aggiornato l'elenco dei Consiglieri con l'indicazione, quando ricorrente, dello *status* di indipendenza ai sensi del Codice.

Prima dell'approvazione della presente Relazione, al fine di consentire al Consiglio Sorveglianza la valutazione della sussistenza dell'indipendenza dei propri membri, ciascun Consigliere è stato invitato ad effettuare una personale valutazione aggiornata del proprio *status* di indipendenza, tenendo conto dei Criteri Applicativi di cui all'art. 3 del Codice.

Considerato che il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo è costituito da 19 membri, di cui 15 indipendenti secondo il Codice, i quali rappresentano una maggioranza qualificata tale da risultare sempre determinante nell'assunzione di ciascuna delibera dell'Organo, non si è ritenuto di dare corso ad una riunione dei soli Consiglieri indipendenti.

3.C.6.

## ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Il Consiglio di Sorveglianza - in relazione alla sua composizione e alle professionalità dei suoi componenti, alle competenze allo stesso attribuite e alla loro complessità - ha costituito nel suo ambito, con deliberazione del 2 gennaio 2007, i seguenti cinque Comitati, di cui tre - con funzioni propositive, consultive e di controllo - specificamente previsti dallo Statuto (Comitato Remunerazioni, Comitato Nomine e Comitato per il Controllo):

5.P.1.  
5.C.1.  
a), b) e c)

- Comitato Nomine, composto da 5 membri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede; attualmente 4 membri sono indipendenti ai sensi del Codice;
- Comitato Remunerazioni, composto da 3 membri, tutti indipendenti ai sensi del Codice;
- Comitato per il Controllo, composto da 5 Consiglieri, tutti indipendenti ai sensi del Codice, di cui 4 sono iscritti nel Registro dei Revisori e hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- Comitato per le Strategie, composto da 5 membri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede e uno indipendente ai sensi del Codice;
- Comitato per il Bilancio, composto da 5 membri tutti indipendenti ai sensi del Codice; 2 membri sono iscritti nel Registro dei Revisori e hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

6.P.2.

7.P.3.

I compiti dei Comitati, successivamente alla loro istituzione, sono stati specificati ed integrati con l'adozione - per ciascuno di essi, con delibera del Consiglio di Sorveglianza - del regolamento che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione. Tali compiti sono declinati, per quanto compatibili, sulla scorta di quelli individuati dal Codice di Autodisciplina nonché in conformità alle norme dello Statuto; ad esempio, i compiti del Comitato Nomine sono stati individuati in coerenza con il modello dualistico adottato da Intesa Sanpaolo, nei cui confronti non trova applicazione l'art. 2386 c.c.

Nella composizione dei Comitati, il Consiglio di Sorveglianza ha avuto riguardo alle caratteristiche professionali dei Consiglieri, in modo che ciascun Comitato risulti composto da membri la cui competenza e professionalità risulti adeguata e valorizzata rispetto ai compiti attribuiti al Comitato di cui è componente.

I Comitati svolgono un ruolo di analisi, di approfondimento, di supporto - che si esplica anche nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri - al fine di consentire al Consiglio di Sorveglianza, nella sua collegialità, di adottare le proprie decisioni con consapevolezza, incrementando l'efficienza e l'efficacia dei suoi lavori, con particolare riferimento alla trattazione di materie che appaiono delicate anche in quanto fonte di potenziali conflitti di interesse.

Il regolamento di ciascun Comitato prescrive che per ogni riunione venga redatto apposito verbale a cura del segretario designato da ogni Comitato.

Il segretario può essere individuato anche al di fuori dei propri componenti e, in tale caso, nell'ambito della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza.

Ogni Comitato, per regolamento, può rivolgersi alle funzioni aziendali della Banca e, ove previsto, anche delle società controllate per accedere alle informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati. Tale accesso può essere diretto (escluso per il Comitato Nomine), ovvero per il tramite della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza nonché, ove previsto, anche attraverso strutture all'uopo designate (il Comitato per il Controllo si avvale anche della funzione di Internal Auditing).

5.C.1.,  
d), e) ed f)

I Comitati sono costantemente supportati dalla Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza e possono ricorrere anche all'ausilio di consulenti esterni; tale facoltà è espressamente indicata in ciascun regolamento, eccetto quello relativo al Comitato Nomine.

Alle riunioni di ciascun Comitato possono partecipare - su invito del Comitato stesso - soggetti che non ne fanno parte, con riferimento a singoli punti posti all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza ha diritto di partecipare senza diritto di voto, ove non ne faccia già parte, ai lavori di ciascun altro Comitato; lo stesso diritto, con riferimento ad ogni Comitato, spetta al segretario del Consiglio di Sorveglianza ed al responsabile della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza.

5.C.1., g)

Si riportano di seguito, informazioni dettagliate in merito a ciascun Comitato nonché alla composizione, ai compiti rispettivamente attribuiti ed all'attività svolta, con le ulteriori indicazioni relative alle riunioni ed alla partecipazione dei rispettivi componenti.

### Comitato Nomine

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Giovanni Bazoli - Presidente			100%
Fabrizio Gianni	X	X	100%
Alfonso Iozzo (sino al 30.4.2007)			n.a.
Giuseppe Mazzarello (dal 3.5.2007)		X	100%
Angelo Ferro	X	X	100%
Rodolfo Zich		X	100%

Il Comitato Nomine è chiamato a svolgere, a supporto del Consiglio di Sorveglianza, funzioni consultive, selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

In particolare, il Comitato Nomine:

6.C.2.

- formula al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Gestione nonché ai profili professionali la cui presenza all'interno del Consiglio stesso sia ritenuta opportuna;
- sulla base dei criteri come sopra identificati e nel rispetto dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa *pro-tempore* vigente per i soggetti che svolgono funzione di amministrazione di banche, sottopone al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione;
- formula al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti del Consiglio di Gestione ;
- formula al Consiglio di Sorveglianza la proposta sull'indicazione al Consiglio di Gestione del candidato alla carica di Consigliere Delegato;
- esprime al Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dallo Statuto, parere preventivo (i) sulla nomina, come consiglieri di gestione della Banca, di chi sia membro di organi di amministrazione, direzione o controllo ovvero dipendente di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti e controllate dalle stesse, con esclusione degli enti centrali di categoria o di società partecipate dal o appartenente al Gruppo facente capo alla Banca, nonché (ii) in merito all'assunzione delle menzionate cariche da parte dei componenti del Consiglio di Gestione (tale parere, se favorevole, deve essere unanime).

Con riferimento ai citati compiti e, in particolare a quello di proporre al Consiglio di Sorveglianza i candidati alla carica di Consigliere di Gestione, si fa presente, ad integrazione di quanto nel seguito indicato, che la nomina del Consiglio di Gestione attualmente in carica è stata effettuata dal Consiglio di Sorveglianza con delibera assunta all'unanimità del 2 gennaio 2007 (data di efficacia della nomina dello stesso organo collegiale) senza il supporto del Comitato Nomine – anch'esso costituito in pari data – per dotare la Banca dell'organo gestorio senza soluzione di continuità rispetto al cessato Consiglio di Amministrazione di Banca Intesa.

Nel 2007, il Comitato si è riunito in una sola occasione ed ha espresso parere preventivo favorevole in relazione all'assunzione, da parte di un Consigliere di Gestione, della carica di amministratore presso una costituenda banca concorrente.

### Comitato Remunerazioni

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Gianluca Ponzellini - Presidente	X	X	100%
Giulio Lubatti	X	X	100%
Eugenio Pavarani	X	X	100%

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in materia di compensi ai sensi di legge e di Statuto.

7.C.3.

Tra i suoi compiti rientrano quelli di:

- formulare al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito all'individuazione dei criteri di determinazione della remunerazione ed alla definizione dei compensi del Presidente, dei Vice-Presidenti nonché dei componenti il Consiglio di Sorveglianza ai quali siano attribuite particolari cariche, poteri e funzioni dallo Statuto o dal consiglio stesso, con la precisazione che la remunerazione di tali esponenti deve essere determinata in misura fissa e che le decisioni in merito ai compensi spettanti ai membri del Comitato Remunerazioni devono essere rimesse al Consiglio di Sorveglianza;
- formulare al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito all'individuazione dei criteri di determinazione della remunerazione ed alla definizione dei compensi dei componenti del Consiglio di Gestione, del Consigliere Delegato e degli altri componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o che siano assegnati a Comitati o commissioni in conformità allo Statuto, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Sorveglianza stesso;
- valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio di Gestione e formulare al Consiglio di Sorveglianza raccomandazioni generali in materia;
- formulare pareri e proposte in ordine all'adozione di eventuali piani di *stock option* o di assegnazione di azioni;
- monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Sorveglianza sulla base delle proposte presentate.

7.C.1.  
7.C.2.

Il Comitato Remunerazioni si è riunito 7 volte nel corso del 2007, formulando al Consiglio di Sorveglianza proposte per la determinazione delle remunerazioni degli esponenti aziendali.

Il Comitato ha altresì effettuato l'esame delle metodologie utilizzate dalla Banca per la definizione e la gestione del sistema premiante del *management*, coinvolgendo il responsabile del Governo Risorse e del Governo del Valore, con l'obiettivo di tutelare il patrimonio professionale della Banca, nel rispetto dell'equità interna e della valorizzazione del merito, sempre in coerenza con le linee guida del Piano d'Impresa 2007-2009.

## Comitato per il Controllo

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Giulio Lubatti (Presidente)	X	X	100%
Gianluca Ponzellini	X	X	89%
Rosalba Casiraghi	X	X	97%
Pietro Garibaldi		X	97%
Livio Torio	X	X	86%

Il Comitato per il Controllo svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile.

In particolare, il Comitato oltre alle funzioni riportate con riferimento al sistema dei controlli interni:

- supporta il Consiglio di Sorveglianza nell'esame periodico delle politiche di gestione del rischio sottoposte dal Consiglio di Gestione;
  - supporta il Consiglio di Sorveglianza nell'attività di vigilanza sull'effettivo utilizzo dei sistemi interni a fini gestionali ("use test") e sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa;
  - verifica periodicamente la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi e delle relative procedure, portando tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Sorveglianza i risultati delle proprie verifiche;
  - supporta il Consiglio di Sorveglianza nelle verifiche del processo interno di determinazione dell'adeguatezza, in termini attuali e prospettici, del capitale complessivo della Banca a livello consolidato rispetto ai rischi rilevanti cui sono esposti la Banca e il Gruppo (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP);
  - riferisce in merito alla funzionalità e all'adeguatezza dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
  - verifica l'adeguatezza dei sistemi di controllo interni, della loro struttura, delle loro procedure, nonché la rispondenza del sistema dei controlli interni ai modelli di riferimento approvati dal Consiglio di Sorveglianza ed esprime pareri su specifici aspetti inerenti al presidio dei rischi aziendali e svolge i compiti e le funzioni di supporto al Consiglio di Sorveglianza con riferimento alle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche;
- 9.C.1. - esprime un parere preventivo sulle operazioni significative con parti correlate;
- vigila, con il supporto dell'Unità Corporate Social Responsibility e della Direzione Internal Auditig, sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico adottato dalla Banca;
  - collabora, unitamente al Comitato per il Bilancio, con il Consiglio di Sorveglianza alla predisposizione della relazione sull'attività di vigilanza svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 153 del Testo unico della finanza.

10.C.6.

Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte (Internal Auditing e Compliance), può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nel corso del 2007, il Comitato ha incontrato i responsabili delle principali Funzioni della Banca nonché la società incaricata della revisione del bilancio, consolidando e migliorando i flussi informativi già esistenti, in particolare con la Direzione Internal Auditing, monitorando con particolare cura il processo di integrazione, gli interventi progettuali attivati per adempiere ai nuovi dettami normativi, i meccanismi di governo per il presidio dei rischi. Il Comitato ha altresì incontrato i presidenti dei collegi sindacali delle maggiori società controllate italiane, con l'obiettivo di illustrare il modello di governo adottato dalla Capogruppo ed avviare uno scambio di informazioni nell'ambito dell'attività di vigilanza e nel rispetto dell'autonomia propri di ciascun organo di controllo. La verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento dei sistemi di controllo interni, nonché lo svolgimento della più ampia attività a supporto del Consiglio di Sorveglianza in materia di vigilanza e di controllo, ha comportato incontri puntuali tra i componenti del Comitato per il Controllo e le funzioni interessate (Governo Amministrazione, Governo del Valore, Governo Risorse, Governo Crediti, Banca dei Territori, Corporate & Investment Banking, Banche Estere), previo invito del Comitato in relazione a specifici

punti dell'ordine del giorno, nonché la produzione di un flusso informativo sistematico da parte delle strutture della Banca ed in particolare, almeno con cadenza trimestrale, da parte della Direzione Internal Auditing anche per quanto riguarda le attività di *compliance*.

Con il supporto della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza, il Comitato si è dotato di uno strumento di pianificazione, aggiornato nel continuo, volto ad organizzare la propria attività della quale il Comitato riferisce puntualmente ad ogni riunione del Consiglio di Sorveglianza e, in termini riepilogativi, su base semestrale anche con riferimento all'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Nel 2007 il Comitato per il Controllo si è riunito 37 volte, talvolta in seduta congiunta con il Comitato per il Bilancio; ha puntualmente riferito al Consiglio di Sorveglianza della propria attività, anche attraverso specifici *report*.

A norma di Statuto, i componenti del Comitato di Controllo partecipano alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Il Comitato svolge anche i compiti e le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società, vigilando sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca.

A seguito della deregistrazione della Banca presso la Securities and Exchange Commission ("SEC"), sono venute meno le funzioni di *Audit Committee* ai sensi della normativa statunitense (*Sarbanes-Oxley Act*).

### Comitato per le Strategie

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Giovanni Bazoli - Presidente			100%
Antoine Bernheim - Vice Presidente			83%
Rodolfo Zich - Vice Presidente		X	100%
Pio Bussolotto			100%
Carlo Barel di Sant'Albano			83%

Il Comitato per le Strategie coadiuva, con funzioni consultive, il Consiglio di Sorveglianza nell'esercizio delle competenze di organo deputato tra l'altro, ai sensi dell'art. 25.1 dello Statuto: (i) ad approvare i piani industriali e/o finanziari e i budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione; (ii) ad autorizzare, su proposta del Consiglio di Gestione, le operazioni strategiche; (iii) ad individuare i criteri di identificazione delle operazioni strategiche.

Nel corso del 2007 il Comitato si è riunito in 6 occasioni ed ha esaminato preventivamente il Piano d'Impresa 2007-2009 e le operazioni strategiche di competenza del Consiglio di Sorveglianza, che sono state successivamente rese note al mercato. Ad alcune riunioni è stato invitato a partecipare il Consigliere Delegato.

## Comitato per il Bilancio

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Eugenio Pavarani - Presidente	X	X	100%
Gianluca Ferrero	X	X	86%
Gianguido Sacchi Morsiani		X	100%
Giovanni Costa		X	91%
Ferdinando Targetti		X	95%

Il Comitato supporta, con funzioni consultive, il Consiglio di Sorveglianza (i) nell'adempimento delle proprie funzioni in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché (ii) nell'esame delle informazioni sull'andamento gestionale della Banca che il Consiglio di Gestione trasmette periodicamente secondo quanto previsto dallo Statuto; nell'ambito di tali funzioni, il Comitato:

- approfondisce le problematiche connesse alla formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, all'uopo interpellando il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- analizza le logiche e i processi sottesi alla formazione dei documenti contabili della Banca e del Gruppo (incluse le relazioni trimestrali e semestrali) nonché verifica la rispondenza dei risultati conseguiti dalla Banca e dal Gruppo rispetto alle previsioni contenute nei piani pluriennali e nel *budget* di esercizio;
- esamina, congiuntamente al Comitato per il Controllo, la documentazione predisposta dal Dirigente preposto e propone al Consiglio di Sorveglianza le eventuali determinazioni da assumere;
- esamina il progetto di bilancio di esercizio e consolidato approvato dal Consiglio di Gestione e formula al Consiglio di Sorveglianza raccomandazioni in merito alla loro approvazione;
- esamina le relazioni trimestrali e semestrale predisposte dal Consiglio di Gestione e riferisce in merito al Consiglio di Sorveglianza;
- collabora, unitamente al Comitato per il Controllo, con il Consiglio di Sorveglianza alla predisposizione della relazione sull'attività di vigilanza svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 153 del Testo unico della finanza.

Secondo quanto previsto dal relativo Regolamento, hanno diritto a partecipare al Comitato per il Bilancio senza diritto di voto, i membri del Comitato per il Controllo ed il Dirigente preposto.

L'attività svolta nel corso del 2007, in merito alla quale il Presidente del Comitato ha puntualmente riferito ad ogni riunione del Consiglio di Sorveglianza, ha visto il contributo, previo specifico invito del Comitato in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno, dei responsabili delle Direzioni Centrali Amministrazione e Fiscale, Risk Management, del Servizio Governance Amministrativa Finanziaria, e incontri con rappresentanti delle Società di Revisione. In particolare, il Comitato, con il supporto della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza, ha svolto attività di analisi dei progetti di bilancio d'esercizio e consolidati 2006 riferiti a Banca Intesa e a Sanpaolo Imi, poi approvati dal Consiglio di Sorveglianza, nonché dei successivi documenti contabili periodici della Banca, che ha presentato al Consiglio di Sorveglianza per le relative valutazioni.

Nel corso del 2007 il Comitato per il Bilancio si è riunito 22 volte, talvolta in seduta congiunta con il Comitato per il Controllo.

---

## Il Consiglio di Gestione

### RUOLO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1.P1. e 1.P2.  
e 1.C.1., h)

#### Funzioni

Al Consiglio di Gestione è affidata, in via generale ed esclusiva, la responsabilità della gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza; a tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Ai sensi di Statuto, al Consiglio di Gestione è assicurata una riserva di competenza su alcune materie di maggiore rilevanza – individuate in modo preciso e analitico – ulteriori rispetto a quelle strettamente prescritte dalla normativa, nelle quali la decisione collegiale consente di coinvolgere attivamente gli Esponenti che pertanto partecipano, con autonomia di giudizio, a momenti chiave del governo operativo della Società.

Oltre alle competenze non delegabili per legge, al Consiglio sono infatti riservati, tra l'altro:

- la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza; 1.C.1., a)
- la predisposizione dei piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con la possibilità di costituzione di Comitati e Commissioni con funzioni consultive, nonché della struttura organizzativa del Gruppo; 1.C.1., b)
- la valutazione – anche nell'ambito dell'approvazione di master plan relativi all'integrazione delle società del Gruppo in conseguenza della fusione – dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle controllate aventi rilevanza strategica; 1.C.1., b)
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni formulate dalla Banca d'Italia;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate;
- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri; 1.C.1., c)
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali e la determinazione dei relativi poteri;
- previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone i relativi poteri, mezzi e compensi;
- la nomina, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile della funzione di controllo interno e dei Responsabili di altre funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva dell'organo amministrativo in forza di disposizioni legislative o regolamentari; 8.C.1.
- la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato nonché dei progetti di fusione e scissione;
- la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi di Statuto nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato; 1.C.1., f)  
e 9.C.1.
- la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza deliberativa.

Con riferimento al processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, sono di esclusiva pertinenza del Consiglio di Gestione la definizione del perimetro dei rischi rilevanti per il Gruppo nonché le proposte al Consiglio di Sorveglianza in merito alle seguenti funzioni:

- la definizione della tolleranza al rischio ("*risk appetite*") del Gruppo;
- l'ICAAP Book, con cadenza annuale;
- il capitale interno complessivo nonché il giudizio finale di adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica;
- l'attivazione del processo ICAAP quando condizioni eccezionali ne richiedano la revisione.

Il Consiglio di Gestione valuta periodicamente, anche in occasione della presentazione dei dati economici della Società e del Gruppo, il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati. 1.C.1., e)



---

Fermo quanto sopra, il Consiglio di Gestione ha esercitato la facoltà di delega in favore del Consigliere Delegato nei termini di cui *infra*. Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere delegati a personale della Banca, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in Comitati. Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe debbano essere portate a conoscenza del Consiglio stesso.

Al fine dell'opportuno coordinamento con il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni in ordine, tra l'altro, al generale andamento della gestione ed alle operazioni di maggior rilievo.

A supporto delle attività del Consiglio di Gestione opera – nell'ambito della Direzione Affari Societari e Partecipazioni – il Servizio Segreteria Societaria, cui sono affidati i compiti di curare le attività inerenti il Consiglio di Gestione e di prestare assistenza nello svolgimento delle rispettive funzioni ai relativi componenti e, in particolare, al Presidente, al Vice Presidente e ai Gruppi di Lavoro costituiti nel suo ambito, assicurando il necessario supporto informativo e consultivo. La Segreteria Societaria, inoltre, garantisce gli opportuni collegamenti del Consiglio con gli altri Organi societari e le Strutture aziendali interessate ed assicura, in via più generale, il presidio delle tematiche di governance della Società.

### *Riunioni e deliberazioni*

Il Consiglio di Gestione, che si riunisce con cadenza di norma mensile, è convocato dal Presidente ogni qual volta lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi di legge.

Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato, e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

1.P2.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, indirizzato a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione, in tempo utile per consentire una sufficiente informazione sugli argomenti in discussione. La convocazione è seguita – fatti salvi i casi in cui sia necessario assicurare la riservatezza – dall'invio della documentazione necessaria, al fine di consentire ai Consiglieri di svolgere in modo consapevole i propri compiti nonché di assumere le relative deliberazioni con cognizione di causa. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, assicurando comunque un'esauriente trattazione di ogni argomento e una particolare attenzione al contenuto dei documenti che non fosse stato possibile trasmettere in via ordinaria.

Lo Statuto consente che le riunioni del Consiglio di Gestione si tengano validamente anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

Il Consiglio di Gestione delibera ordinariamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e a maggioranza assoluta dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede); alcune deliberazioni concernenti, tra l'altro, la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, dei Direttori Generali e il conferimento dei relativi poteri, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Gestione assiste il Segretario del Consiglio di Sorveglianza e - in base a quanto previsto dallo Statuto - partecipano i componenti il Comitato per il Controllo, costituito all'interno del Consiglio di Sorveglianza.

Prendono altresì parte alle riunioni, su invito del Presidente, i Direttori Generali e possono inoltre intervenire Responsabili di Business Unit, Aree di Governo e Direzioni Centrali nonché esponenti di vertice di società controllate, al fine di fornire informazioni e dati in merito alle pratiche sottoposte all'esame del Consiglio, esponenti della società di revisione nonché consulenti esterni, in relazione a materie previste all'ordine del

giorno la cui trattazione possa richiedere specifiche competenze tecniche.

Nel corso del 2007 il Consiglio di Gestione si è riunito in 18 occasioni; la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni consiliari si è dimostrata molto elevata e costante, tale da assicurare un sistematico contributo di tutti i suoi componenti alla gestione degli affari sociali e di Gruppo, con piena valorizzazione a favore della Società delle qualificate competenze professionali ivi rappresentate.

1.C.1., h)

Si riepiloga di seguito la percentuale di partecipazione di ciascun Consigliere alle riunioni del Consiglio di Gestione:

Enrico Salza - Presidente	100%	Giovanni Battista Limonta	95%
Orazio Rossi - Vice Presidente	100%	Virgilio Marrone	78% *
Corrado Passera - Consigliere Delegato e CEO	100%	Emilio Ottolenghi	100%
Elio Catania	100%	Giovanni Perissinotto	85%
Giuseppe Fontana	100%	Marcello Sala	100%
Gian Luigi Garrino	100%		

\* Per temporanea sospensione ex art. 187-quater del Testo unico della finanza dal 13 febbraio al 5 aprile 2007 compresi.

Anche per l'anno in corso si può indicativamente ipotizzare un analogo numero di adunanze, di cui 4 già tenutesi. Intesa Sanpaolo, in ottemperanza al Regolamento di Borsa, nel mese di gennaio ha comunicato al mercato (e ha reso disponibile nel sito internet) il calendario degli eventi societari per l'anno 2008, con l'indicazione delle date delle riunioni del Consiglio di Gestione per l'approvazione dei dati economico-finanziari.

### *Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri di Gestione*

I Consiglieri di Gestione accettano la carica nella consapevolezza di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti e delle conseguenti responsabilità loro affidati il tempo effettivamente necessario, anche tenendo conto di altri incarichi ricoperti.

1.C.2.

In proposito, si precisa che in Intesa Sanpaolo non risulta necessaria l'espressione, da parte del Consiglio di Gestione, di un proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi che i singoli Consiglieri possono ricoprire compatibilmente con la carica rivestita nella Società, né l'individuazione, a tal fine, di specifici criteri generali.

La materia in oggetto risulta infatti espressamente regolata dallo Statuto sociale; ai sensi delle disposizioni nello stesso contenute - fermo restando che la possibilità di mantenere e assumere la qualifica di dipendente ovvero incarichi in organi di amministrazione, direzione o controllo in gruppi concorrenti (o comunque in altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse) risulta subordinata all'approvazione *ad personam* da parte del Consiglio di Sorveglianza, con il parere favorevole e unanime da parte del Comitato Nomine - non possono essere nominati componenti il Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

1C3.e1C4.

Per ciascun Consigliere di Gestione è stato verificato il rispetto delle sopra citate disposizioni statutarie.

In allegato alla presente Relazione, nella tabella riepilogativa n. 4, viene riportato il numero degli altri incarichi di amministrazione o controllo che i Consiglieri di Gestione ricoprono in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; la successiva tabella n. 5 contiene l'elencazione dei suddetti incarichi.

1.C.2.

---

## COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

### *Composizione e nomina*

6.P.1.

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina. Funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti il Consiglio di Gestione sono attribuite dallo Statuto al Comitato Nomine.

Il Consiglio in carica al momento della pubblicazione della presente Relazione è stato nominato dal Consiglio di Sorveglianza del 2 gennaio 2007, che ne ha determinato in 11 il numero dei componenti, ne ha nominato all'unanimità i membri e ha nominato Presidente Enrico Salza e Vice Presidente Orazio Rossi. Il Consiglio di Gestione, in pari data, ha nominato, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, Corrado Passera quale Consigliere Delegato con funzioni di Chief Executive Officer.

Il Consiglio di Gestione risulta così composto:

Enrico Salza – Presidente  
Orazio Rossi – Vice Presidente  
Corrado Passera – Consigliere Delegato e CEO  
Elio Catania  
Giuseppe Fontana  
Gian Luigi Garrino  
Giovanni Battista Limonta  
Virgilio Marrone  
Emilio Ottolenghi  
Giovanni Perissinotto  
Marcello Sala

Il Consiglio di Gestione resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009. Brevi note biografiche e professionali dei Consiglieri in carica vengono riportate nel sito internet della Banca.

### *Consiglieri esecutivi e non esecutivi*

2.P.1 - 2.P.2.  
2.P.3.  
2.C.1.

Tutti i componenti del Consiglio di Gestione – fatta eccezione per il Consigliere Delegato, nella sua qualità di Capo dell'Esecutivo e in relazione al ruolo di gestione operativa della Società e del Gruppo – sono da considerarsi "non esecutivi" ai fini del Codice, in quanto singolarmente, attesa anche l'assenza in Intesa Sanpaolo di un comitato esecutivo, non risultano titolari di deleghe individuali di gestione e non ricoprono incarichi direttivi nella Capogruppo o in società controllate aventi rilevanza strategica.

Il modello di *governance* di Intesa Sanpaolo è comunque orientato a valorizzare l'apporto delle professionalità di tutti i componenti del Consiglio di Gestione, nell'ambito e a supporto dell'intera attività gestionale. I Consiglieri sono pertanto coinvolti sistematicamente nella gestione, anche attraverso l'articolazione, nell'ambito del Consiglio stesso, di appositi Gruppi di Lavoro, descritti in successivo paragrafo, cui sono stati demandati specifici compiti consultivi afferenti rilevanti momenti gestionali, con particolare riferimento alle materie del Piano d'Impresa e dell'informazione finanziaria nell'ambito delle competenze proprie dell'organo di gestione.

### *Presidente e Vice Presidente*

L'assetto di *governance* dualistico prescelto da Intesa Sanpaolo riserva al Presidente del Consiglio di Gestione un ruolo peculiare, per il cui efficace espletamento sono richieste assiduità di impegno e comprovate capacità manageriali.

2.P.4. e  
2.P.5.

Il Presidente del Consiglio di Gestione – nominato dal Consiglio di Sorveglianza fra i componenti il Consiglio stesso – rientra fra i Consiglieri non esecutivi: lo stesso non è infatti titolare di deleghe operative e l'attuale assetto organizzativo della Società tiene distinte le sue funzioni da quelle del Consigliere Delegato.

---

Il Presidente – cui spetta la legale rappresentanza della Società - è titolare delle funzioni di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio ed è inoltre chiamato a curare i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente, al fine di un efficace coordinamento dell'attività dei due Organi.

Particolare rilevanza riveste inoltre il ruolo del Presidente nei confronti dei Gruppi di Lavoro costituiti in seno al Consiglio di Gestione, in termini di impulso della relativa attività nonché di referente dei Gruppi stessi in vista della prospettazione, in sede collegiale, delle risultanze dell'attività svolta.

Il Presidente ha infine il potere di assumere - d'intesa con il Consigliere Delegato - deliberazioni nei casi di urgenza in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso diverse dalle deliberazioni delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari o inferiore al 6% del medesimo nonché alla designazione dei componenti degli organi delle società controllate. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

Anche il Vice Presidente è Consigliere non esecutivo, esclusivamente chiamato ad adempiere le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

### *Consigliere Delegato*

Il Consigliere Delegato e CEO - nominato, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, dal Consiglio di Gestione tra i propri componenti - riveste anche la carica di Direttore Generale, è il Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione, è preposto alla gestione del personale, determina e impartisce le direttive operative, ha potere di proposta al Consiglio di Gestione e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

1.C.1., c)

Allo stesso è conferita la gestione operativa della Società e del Gruppo, con ogni facoltà di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con le sole eccezioni delle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di Statuto e di quelle riservate al Consiglio di Gestione.

In via puramente esemplificativa e non esaustiva, sono in particolare attribuiti al Consigliere Delegato i seguenti poteri:

- formulare le proposte relative agli indirizzi strategici, ai piani pluriennali e ai budget annuali di Intesa Sanpaolo e del Gruppo da sottoporre al Consiglio di Gestione;
- predisporre l'assetto organizzativo generale della Banca e del Gruppo;
- definire indirizzi strategici, piani pluriennali, budget e organizzazione di dettaglio di tutte le unità organizzative del Gruppo;
- acquisire, incrementare (anche mediante sottoscrizione degli aumenti di capitale) e dismettere partecipazioni che non comportino una variazione del Gruppo Bancario, nei limiti di Euro 25 milioni; autorizzare la rinuncia o la cessione di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale di società partecipate e la rinuncia a diritti di prelazione, laddove non comportanti una variazione del Gruppo Bancario;
- autorizzare, senza limite di importo, le spese obbligatorie nonché, nel limite unitario di Euro 25 milioni, le altre spese;
- autorizzare l'acquisto e la cessione di beni immobili di valore commerciale non superiore a Euro 25 milioni e la concessione in comodato degli stessi;
- assicurare l'applicazione delle regole di *corporate governance* del Gruppo;
- definire gli indirizzi e coordinare, anche per il tramite di strutture dedicate, le iniziative e le attività inerenti la responsabilità etica e sociale del Gruppo.

Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio di Gestione, per le opportune valutazioni, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate.

1.C.1., c)  
ed e)

---

### *Consiglieri di Gestione indipendenti*

Ai sensi di Statuto, almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del Testo unico della finanza, riguardante, in particolare, l'esistenza di incarichi amministrativi in società del Gruppo nonché di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con la società - ovvero con società da questa controllate, con società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo - tali da comprometterne l'indipendenza.

Al fine di ottemperare alla predetta disposizione, il Consiglio di Gestione verifica annualmente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai singoli Consiglieri, anche sulla base di quanto dichiarato dagli interessati; l'ultima verifica al riguardo, effettuata contestualmente all'approvazione della presente Relazione, ha condotto ad accertare la sussistenza dei predetti requisiti in capo ai seguenti Consiglieri:

Enrico Salza  
Elio Catania  
Virgilio Marrone  
Giovanni Perissinotto

Ciascuno dei suddetti Consiglieri ha assunto l'impegno di informare il Consiglio di Gestione qualora venisse a trovarsi in una situazione di non indipendenza.

Si precisa che il Consigliere Gian Luigi Garrino, ha fatto constare, in relazione alla prossima assunzione dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Equiter S.p.A., il venir meno della propria posizione di indipendenza.

Nello Statuto sociale non viene richiesto ai componenti il Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata dalla Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice - per i quali tali requisiti sono richiesti - nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

### *Requisiti di onorabilità e professionalità*

Al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Società ed in particolare il corretto funzionamento dell'Organo amministrativo, i componenti del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo – in quanto esponenti di una banca quotata – devono possedere, ai sensi della vigente disciplina legale e regolamentare, specifici requisiti di onorabilità e di professionalità.

La previsione dei requisiti di onorabilità è volta a garantire che la Società sia affidata a Organi sociali composti da Esponenti di comprovata onestà e integrità morale, mentre, ai fini della professionalità, si richiede agli Esponenti medesimi di aver svolto con competenza esperienze complessive di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali qualificate e adeguate all'incarico da ricoprire. La perdita dei predetti requisiti determina la decadenza dalla carica.

La nomina dei Consiglieri di Gestione implica pertanto un adeguato esame delle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica in oggetto, orientando le scelte su profili di elevato standing e con esperienze professionali e manageriali di ampio e diversificato contenuto. Lo stesso Consiglio di Gestione verifica in ogni caso, entro trenta giorni dalla nomina, il possesso dei predetti requisiti in capo ai singoli Consiglieri in conformità alla normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia.

## ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO INTERNI AL CONSIGLIO DI GESTIONE

Al fine di agevolare l'analisi e l'approfondimento di specifiche tematiche rientranti nella responsabilità del Consiglio e nell'ambito di un proficuo processo di interazione tra tutti i suoi componenti, nell'ambito del Consiglio di Gestione operano i seguenti Gruppi di Lavoro, dotati di funzioni prettamente consultive e chiamati a relazionare il Consiglio stesso nella sua collegialità, in modo tale da arricchirne il processo istruttorio e la dialettica decisionale nonché da permettere ai Consiglieri di assumere le proprie deliberazioni con cognizione di causa:

1.P.2.  
5.P.1.

- Piano di impresa/Budget: incaricato di svolgere attività propedeutiche alla predisposizione del Piano di impresa e del Budget annuale e analisi con le strutture aziendali preposte alla loro redazione nonché successivo monitoraggio degli scostamenti rispetto ai risultati aziendali. Componenti del Gruppo di Lavoro sono: Elio Catania - al quale è assegnato il ruolo di Coordinatore - Giuseppe Fontana, Emilio Ottolenghi e Orazio Rossi;
- Bilancio consolidato e d'esercizio/Relazioni semestrali e trimestrali: con il compito di svolgere attività propedeutiche alla formazione del progetto di bilancio, analisi con le strutture aziendali preposte dei principi contabili adottati, disamina delle principali problematiche in essere e soluzioni adottate. Membri del Gruppo sono: Gian Luigi Garrino - con il ruolo di Coordinatore - Giovanni Battista Limonta, Virgilio Marrone, Giovanni Perissinotto e Marcello Sala.

I predetti Gruppi di Lavoro si sono riuniti, nel corso del 2007, rispettivamente in 15 e 7 occasioni, con una partecipazione dei propri componenti molto elevata, tale da assicurare un efficace adempimento del proprio ruolo di supporto consultivo nei confronti del Consiglio di Gestione.

I Gruppi di Lavoro sono composti da Consiglieri in possesso di specifiche competenze sui temi assegnati; uno dei membri assume le funzioni di impulso e coordinamento del Gruppo.

Per una più efficace organizzazione delle proprie attività, i Gruppi di Lavoro procedono ad un esame approfondito delle questioni trattate anche attraverso il confronto con i Responsabili delle Unità di Business e delle Aree di Governo e Direzioni della Banca. Le risultanze degli approfondimenti condotti formano quindi oggetto di preventiva prospettazione e discussione con il Presidente e il Consigliere Delegato, in tempi coerenti con l'esigenza di relazionare il Consiglio di Gestione sulle diverse materie.

I Gruppi di Lavoro ed i relativi componenti sono supportati, nello svolgimento dei compiti loro attribuiti, dalla Segreteria Societaria.

Delle riunioni di ciascun Gruppo di Lavoro viene effettuata una verbalizzazione in forma sintetica.

Nel corso del 2008 verrà valutata l'opportunità di estendere l'operatività dei Gruppi di Lavoro, attraverso l'attivazione di uno specifico Gruppo con funzioni consultive in materia di politiche di gestione dei rischi e dei controlli interni.

Nell'esercizio 2007, trattandosi del primo anno di insediamento dell'Organo, il Consiglio di Gestione non ha ritenuto di porre in essere un processo di autovalutazione in merito alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio stesso e dei Gruppi di Lavoro costituiti al suo interno.

1.C.1., g)

Il Consiglio di Gestione risulta composto da soggetti di professionalità e autorevolezza tali da consentirgli – grazie anche alla loro qualità di soggetti terzi rispetto alle strutture della Banca – di partecipare alle riunioni consiliari e di adottare le relative decisioni con la competenza e l'indipendenza necessarie.

Le riunioni consiliari sono supportate da un'adeguata attività istruttorio che ha consentito il necessario approfondimento delle rilevanti materie trattate.

Il clima di coesione esistente nell'ambito del Consiglio unitamente alle competenze dei singoli Consiglieri favoriscono infatti un dibattito aperto e costruttivo, permettendo al contempo di analizzare gli argomenti esaminati sotto diverse prospettive e, pertanto, contribuiscono ad alimentare la dialettica interna, presupposto distintivo di decisioni meditate, consapevoli e caratterizzate da un ampio consenso.

I Consiglieri di Gestione sono consapevoli dei compiti e delle responsabilità inerenti la carica ricoperta. In occasione della nomina, la Segreteria Societaria consegna a tutti i Consiglieri un fascicolo contenente, tra

2.C.2.

---

l'altro, indicazioni sulle principali regole loro applicabili, derivanti da disposizioni di legge e di Statuto nonché dalla normativa interna adottata dalla Società. Inoltre, nell'ambito delle riunioni del Consiglio e dei Gruppi di Lavoro essi vengono tenuti costantemente informati dalle competenti funzioni aziendali in merito alle principali novità legislative e regolamentari concernenti la Società e l'esercizio delle proprie funzioni, così da poter svolgere ancor più efficacemente il loro ruolo, perseguendo l'obiettivo prioritario della crescita sostenibile e della creazione di valore per gli azionisti.

## Struttura Organizzativa

Allo scopo di favorire la massima attenzione organizzativa sulle singole aree di business, la specializzazione dei processi produttivi e commerciali e di assicurare al governo del Gruppo la necessaria unitarietà complessiva, la struttura della Capogruppo è articolata in Business Unit, con il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi commerciali, reddituali e di qualità del servizio reso alla clientela, Direzioni Centrali e Unità di Staff, con responsabilità di indirizzo, coordinamento e controllo, cui corrispondono specifiche missioni e caratteristiche funzionali, alcune delle quali raggruppate in Aree di Governo.


Ai Responsabili delle strutture organizzative delle Business Unit e delle Direzioni Centrali viene affidata, nel quadro delle politiche e degli indirizzi generali, la responsabilità del conseguimento, anche attraverso l'impiego ottimale delle risorse umane e tecniche assegnate, degli obiettivi nelle aree a ciascuno attribuite.

Fatta eccezione per le strutture di staff del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato, tutte le altre strutture organizzative della Banca e le altre compagini societarie facenti comunque parte del Gruppo riportano a una Business Unit o ad una Direzione Centrale.

In particolare, Intesa Sanpaolo si articola nelle seguenti 4 Business Unit che riportano direttamente al Consigliere Delegato e nel cui ambito rientrano le società del Gruppo operanti negli specifici settori di competenza:


- Divisione Banca dei Territori, alla quale è assegnata la missione di servire la clientela retail in Italia, attraverso il presidio capillare del territorio e grazie all'attenzione alle specificità dei mercati locali nonché alla valorizzazione dei marchi delle banche mediante le quali il Gruppo opera;
- Divisione Corporate & Investment Banking, a servizio della clientela corporate e financial institutions italiana ed estera tramite i centri corporate, le filiali estere, gli uffici di rappresentanza e le società estere corporate del Gruppo, attraverso l'offerta di prodotti e servizi specialistici di corporate e investment banking nonché mediante l'attività di capital markets, merchant banking e factoring;
- Divisione Banche Estere, con il compito di presidiare e migliorare il posizionamento competitivo della Banca sui mercati esteri nei quali è presente tramite banche commerciali controllate e partecipate nonché di definire le linee strategiche del Gruppo in relazione alla presenza diretta sui mercati esteri e di coordinare l'operatività delle banche estere;
- Public Finance, impegnata al servizio della clientela Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Public Utilities, con la mission di sviluppare le attività di finanziamento e l'operatività bancaria corrente, la finanza di progetto, le cartolarizzazioni e la consulenza di carattere finanziario, assistendo, tra l'altro, iniziative e progetti di investimento nelle grandi infrastrutture.

# Struttura Organizzativa: quadro di sintesi





## Struttura Organizzativa: quadro di dettaglio



- La D.C. Internal Auditing dipende gerarchicamente dal Consigliere Delegato e CEO e riporta direttamente sia al Consiglio di Gestione che al Comitato per il Controllo e, nel caso di accertamento di gravi irregolarità, direttamente al Consiglio di Sorveglianza.
- La D.C. Affari Societari e Partecipazioni riporta anche al Presidente del Consiglio di Gestione.
- La D.C. Relazioni Esterne riporta anche al Presidente del Consiglio di Gestione e al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

---

## *Direttori Generali*

Il Consiglio di Gestione - su proposta del Consigliere Delegato e previo parere del Consiglio di Sorveglianza - nomina, revoca e determina i poteri e i compensi di uno o più Direttori Generali, di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione di quelle inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato, che fanno capo a quest'ultimo, secondo le rispettive funzioni e competenze, e lo coadiuvano nella gestione dell'impresa, nell'ambito dei poteri ad essi rispettivamente attribuiti all'atto della nomina.

Il Consiglio di Gestione ha nominato, anche in relazione all'articolazione della struttura organizzativa della Banca e comunque nel rispetto del principio della sua conduzione unitaria, Direttori Generali Pietro Modiano (Direttore Generale con funzioni vicarie) e Francesco Micheli, attribuendo loro, rispettivamente, la responsabilità della Divisione Banca dei Territori – preposta, come sopra ricordato, al servizio della clientela retail del Gruppo in Italia – e del Governo delle Risorse, cui è affidata la funzione di definire indirizzi e politiche in materia di risorse umane, organizzative, informatiche, logistiche, operative e di sicurezza del Gruppo.

## *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*

Il Consiglio di Gestione, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, ha nominato Bruno Picca quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del Testo unico della finanza.

Ai sensi di Statuto, il Dirigente preposto deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve essere in possesso di specifici requisiti di professionalità collegati ad adeguate competenze in materia di informazione contabile e finanziaria e di gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturate per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa. Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla vigente normativa per i membri degli organi di controllo delle società quotate.

Il Dirigente preposto ha il compito di presidiare il sistema dei controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria. Ai sensi del citato art. 154-bis, il Dirigente preposto deve, infatti, attestare:

- che gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale corrispondano alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- congiuntamente al Consigliere Delegato, mediante apposita relazione, allegata al bilancio annuale ed al bilancio semestrale, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, la corrispondenza dei documenti contabili societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Si sottolinea che le attestazioni si modificheranno, a partire dalla relazione semestrale 2008, per effetto del D. Lgs. 195/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/109/CE, ("Direttiva Transparency").

Il Consiglio di Gestione ha, a tal fine, approvato, con parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, il Regolamento aziendale "Linee guida di governo amministrativo finanziario", che disciplina:

- il modello di governo necessario al Dirigente preposto per verificare in via continuativa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili a livello di Gruppo;
- il sistema di flussi informativi e di relazioni con le altre funzioni aziendali della Capogruppo e con le società controllate, che consenta al Dirigente preposto di ricevere le informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti;
- il sistema di attestazioni al Consigliere Delegato e al Dirigente preposto da parte delle altre funzioni aziendali della Capogruppo e delle società controllate, in merito all'avvenuto rispetto degli obblighi normativi per quanto di competenza;
- i flussi di comunicazione da parte del Dirigente preposto verso gli Organi sociali e gli scambi informativi con la Società di revisione;
- le regole di indirizzo e coordinamento delle società del Gruppo, che sono tenute a recepire al loro interno le disposizioni adottate dalla Capogruppo in materia.

---

## Comitati di Gruppo

Nell'ambito dei meccanismi finalizzati ad assicurare la gestione coordinata di tematiche operative di particolare rilievo nell'ambito del Gruppo, a presidiare in modo efficace il profilo di rischio all'interno dello stesso nonché a garantire un adeguato livello di comunicazione e di discussione interna, operano nella Banca appositi Comitati Intragruppo composti da Dirigenti della Banca ed Esponenti di vertice di società del Gruppo:

- Comitato di Coordinamento, organo consultivo con la funzione di agevolare l'interoperatività e la comunicazione tra le strutture della Banca al suo massimo livello, nell'ottica di condividere e coordinare le principali scelte aziendali;
- Comitato di Direzione, organo consultivo costituito allo scopo di presidiare i meccanismi di coordinamento di Gruppo, di facilitare e accelerare il recepimento degli orientamenti strategici e delle linee guida attuative nonché di assicurare interscambio informativo tra i partecipanti appartenenti alle diverse realtà del Gruppo. Il Comitato suggerisce opzioni strategiche e mette a fattor comune le linee operative dell'attività bancaria, in coerenza con il budget e il piano triennale, assicurando al riguardo il commitment del management anche per quanto riguarda la loro traduzione in piani e il conseguente controllo realizzativo;
- Comitato Governo dei Rischi di Gruppo, costituito, con potere deliberativo, consultivo e informativo, allo scopo di assicurare il presidio e la gestione dei rischi e la salvaguardia del valore aziendale a livello di Gruppo. Il Comitato coordina inoltre le attività degli specifici Comitati tecnici a presidio dei rischi finanziari e operativi;
- Comitato Rischi Finanziari di Gruppo, organo con ruolo deliberativo e informativo focalizzato sui rischi finanziari proprietari di banking e trading book, che opera sulla base delle deleghe operative e funzionali assegnate dagli Organi Statutari della Capogruppo e dell'azione di coordinamento svolta dal Comitato Governo dei Rischi di Gruppo;
- Comitato Rischi Operativi di Gruppo, focalizzato, con ruolo deliberativo e informativo, sui rischi operativi e operante sulla base delle deleghe operative e funzionali assegnate dagli Organi Statutari della Capogruppo e dell'azione di coordinamento da parte del Comitato Governo dei Rischi di Gruppo;
- Comitato Crediti di Gruppo, organo avente potere deliberativo e consultivo con il compito di assicurare la gestione coordinata delle problematiche inerenti i rischi di credito nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite.

## Remunerazione degli Esponenti e del Management

Con riguardo al compenso spettante ai Consiglieri di Sorveglianza, trovano applicazione le norme di legge e di Statuto.

7.P1.  
7.C.2.  
7.C.4.

L'assemblea dei soci delibera in ordine al compenso spettante a favore dei Consiglieri di Sorveglianza; detto compenso è determinato in misura fissa, per tutta la durata dell'incarico. Spetta, invece, alla competenza del Consiglio di Sorveglianza, esaminate le proposte del Comitato per le Remunerazioni, determinare i compensi per il Presidente, per i Vice-Presidenti e per i Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche o funzioni.

L'assemblea della Banca, con delibera in data 1° dicembre 2006, ha fissato il compenso annuo spettante a ciascun Consigliere di Sorveglianza con riferimento agli esercizi 2007/2008/2009. Il Consiglio di Sorveglianza ha successivamente deliberato compensi integrativi - esclusivamente in misura fissa e indipendente dai risultati conseguiti dalla Società - per il Presidente, i Vice-Presidenti ed i Consiglieri di Sorveglianza in funzione degli incarichi loro attribuiti.

Le deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza relative ai compensi dei Consiglieri in relazione alla carica ricoperta o alle funzioni attribuite sono state assunte senza la partecipazione dei componenti interessati.

---

7.P1.  
7.P2.  
1.C.1., d)

Il Consiglio di Sorveglianza, in base alla legge e allo Statuto - sentito il Comitato Remunerazioni - determina il compenso dei Consiglieri di Gestione, del Consigliere Delegato e dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe ovvero che siano assegnati a Comitati o Commissioni; sempre in base allo Statuto il Consiglio di Sorveglianza ha altresì il compito di esprimere al Consiglio di Gestione il parere in merito al compenso dei Direttori Generali.

---

Il Consiglio di Sorveglianza ha quindi stabilito, su proposta del Comitato Remunerazioni, il compenso annuo spettante a ciascun Consigliere di Gestione con riferimento agli esercizi 2007/2008/2009. Il Consiglio di Sorveglianza ha altresì fissato compensi integrativi, in misura fissa, per i Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi e deleghe. E' stato anche approvato dal Consiglio di Sorveglianza il riconoscimento a ciascun Consigliere di Gestione di un compenso variabile, una tantum alla scadenza del mandato in essere, in caso di realizzazione degli obiettivi del Piano d'Impresa 2007 - 2009.

7.C.2.

Il dettaglio dei compensi corrisposti ai Consiglieri di Sorveglianza e di Gestione nel 2007 viene illustrato nella specifica tabella riportata nelle note al Bilancio d'esercizio.

---

Ferme le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni, a determinare il compenso del Consigliere Delegato (tenuto conto delle deleghe attribuitegli anche in veste di Direttore Generale), la determinazione del compenso spettante agli altri Direttori Generali compete, ai sensi di Statuto, al Consiglio di Gestione su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza.

---

I compensi – riferiti tanto al Consigliere Delegato (tenuto anche conto della sua qualità di Direttore Generale) quanto ai Direttori Generali - risultano essenzialmente strutturati su:

7.C.1.

- 1) una retribuzione annua fissa;
- 2) un premio variabile corrisposto su base annua in caso di raggiungimento degli obiettivi di budget di ogni singolo esercizio;
- 3) un ulteriore premio variabile, corrisposto una tantum, in caso di realizzazione degli obiettivi del Piano d'Impresa 2007-2009.

I premi variabili vengono corrisposti dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di Sorveglianza, dei bilanci relativi agli esercizi di riferimento e, per quanto riguarda il premio relativo al Piano d'Impresa, dopo l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, a condizione che gli interessati siano in carica al momento delle deliberazioni stesse.

La politica retributiva adottata dalla Società nei confronti del Management è, in linea generale, focalizzata su tre obiettivi generali: equità (intesa quale correlazione tra trattamento retributivo e peso della posizione ricoperta), merito (comportante un maggior ricorso alla componente variabile legata ai risultati raggiunti) e sostenibilità (intesa quale correlazione con i tempi previsti dal Piano d'Impresa). Le linee guida perseguite dalla Banca nella definizione della politica retributiva per il Management poggiano quindi su elementi e parametri oggettivi ricavati da:

- la valutazione delle posizioni organizzative;
- la valutazione delle prestazioni e delle competenze e riconoscimento del merito;
- la valutazione ed identificazione del potenziale

che costituiscono, pertanto, un sistema integrato al servizio della gestione e dello sviluppo delle persone.

---

## Il sistema dei controlli

### Controlli Interni

8.P.1.  
8.P.2.  
8.P.3.

In linea con la normativa di diritto societario e con quella di vigilanza bancaria ed in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina, la Banca si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici dell'impresa e del Gruppo, tenendo conto dell'assetto organizzativo attuato a seguito della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo Imi.

In ragione della particolare importanza della materia ed in dipendenza dell'avvenuta assunzione del modello di amministrazione e controllo di tipo dualistico, entrambi gli Organi collegiali che concorrono a esercitare la supervisione strategica della società sono attivamente coinvolti nell'attività di controllo dei rischi ed in particolare:

- al Consiglio di Gestione fanno capo la progettazione, la strutturazione e la valutazione della funzionalità complessiva del sistema di controllo interno della Banca e del Gruppo. Inoltre, su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio di Gestione adotta le opportune delibere dirette a proporre al Consiglio di Sorveglianza le linee di indirizzo per assicurare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- al Consiglio di Sorveglianza competono l'approvazione delle politiche generali di gestione del rischio proposte dal Consiglio di Gestione nonché la valutazione e la vigilanza sul grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni; in tale contesto il Consiglio di Sorveglianza verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del Gruppo.

Il mantenimento di un'attiva e piena dialettica tra i due organi è tra l'altro assicurato dalla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Gestione, prescritta dallo Statuto, di tutti i componenti del Comitato per il Controllo istituito in seno al Consiglio di Sorveglianza.

Al fine di garantire effettività alla propria azione, il Consiglio di Gestione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative all'assetto organizzativo della Banca e del Gruppo ed al sistema di controllo interno nel suo complesso siano supportate da una adeguata attività consultiva e istruttoria.

8.C.5.

Il Consiglio di Gestione ha inoltre ritenuto opportuno includere nell'ambito delle prerogative del Consigliere Delegato anche la responsabilità di assicurare la funzionalità dei controlli. Pertanto, le delibere del Consiglio di Gestione sulla politica di gestione dei rischi e sui controlli interni sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato, il quale è più in generale tenuto a curare che "l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa".

Il Consiglio di Sorveglianza, come già evidenziato, nello svolgimento delle attività di indirizzo, valutazione e vigilanza sulla funzionalità del sistema dei controlli interni di gruppo e sulle modalità di attuazione delle politiche di gestione dei rischi, è supportato dal Comitato per il Controllo.

Tale Comitato, i cui requisiti di professionalità e indipendenza sono stati già indicati, fra gli altri compiti stabiliti dal proprio Regolamento coerentemente con la struttura di governo dualistico:

8.P.4.  
8.C.3.

- valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;
- valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento dell'incarico nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nell'eventuale lettera di suggerimenti;
- vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'individuazione ed al presidio dei rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- approva, in qualità di Organismo di Vigilanza, il piano di lavoro predisposto annualmente dal preposto all'attività di internal audit;
- esamina le relazioni periodiche delle funzioni di Internal Auditing e Compliance;
- riferisce al Consiglio di Sorveglianza, almeno semestralmente in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Nel corso dell'esercizio, lo svolgimento di tale attività ha comportato incontri tra i componenti del Comitato per il Controllo con la Società di Revisione, la Direzione Internal Auditing, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e le funzioni di business e di governo della banca (Banca dei Territori;

Corporate Investment Banking; Governo Risorse, Governo Valore, Governo Amministrazione, Banche Estere, Affari Societari e Partecipazioni), con specifico riguardo alla verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento dei relativi sistemi di controllo interni. Inoltre, il Comitato per il Controllo ha esaminato i flussi informativi prodotti dalle strutture della Banca e in particolare, su base sistematica e con cadenza trimestrale, da parte della Direzione Internal Auditing, anche per quanto riguarda le attività di compliance.

In attuazione degli indirizzi definiti dagli organi sociali, il sistema dei controlli interni della Banca e del Gruppo è stato disegnato in modo da realizzare un presidio costante per l'identificazione e il governo dei rischi connessi alle attività svolte, avendo come riferimento anzitutto le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, in materia di controllo prudenziale delle imprese e dei gruppi bancari e la normativa sui conglomerati finanziari, nonché l'evoluzione delle best practices a livello internazionale.

In tale contesto, gli elementi essenziali del sistema formano oggetto di una valutazione di adeguatezza costante da parte degli Organi societari, che ne tengono conto, rispettivamente, nella relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ex art. 153 del Testo unico della finanza sull'attività svolta e nella relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio predisposta dal Consiglio di Gestione, oltre che in occasione dell'approvazione della presente relazione. Ciò premesso, si descrivono di seguito i principali elementi del sistema di controllo con riferimento alle attività di risk management, controllo dell'informazione finanziaria, modelli di prevenzione dei reati, internal audit, compliance e revisione contabile.

8.C.1.  
8.C.2.

### *Il Risk Management*

Le disposizioni di vigilanza che recepiscono il nuovo accordo del Comitato di Basilea sul capitale degli intermediari ("Accordo di Basilea II") sono oggetto di implementazione sia con riguardo agli standard quantitativi di misurazione dei rischi e di adeguata corrispondente dotazione patrimoniale, sia con riguardo agli standard qualitativi inerenti l'adeguatezza degli assetti organizzativi e di governo adottati.

Apposite procedure di gruppo sono dedicate al controllo dei requisiti patrimoniali a presidio di tutte le principali aree di rischio ed in specie per i rischi di credito, di mercato, operativi, di concentrazione e di liquidità.

Il coordinamento di tutte le attività di risk management fa capo a Comitati di Gruppo - già descritti - che riportano al Consigliere Delegato.

Il principale di essi è il Comitato Governo dei Rischi di Gruppo, avente potere deliberativo, consultivo e informativo, costituito allo scopo di assicurare il presidio e la gestione dei rischi e la salvaguardia del valore aziendale a livello di Gruppo.

In esso sono incardinate importanti funzioni per la realizzazione delle strategie di controllo dei rischi, quali:

- assicurare il rispetto delle indicazioni delle Autorità di Vigilanza in materia di governo dei rischi e della relativa trasparenza informativa;
- assicurare al Consigliere Delegato e CEO e al Consiglio di Gestione una visione integrata in materia di esposizione ai rischi;
- individuare, analizzare e monitorare le situazioni di potenziale significativo deterioramento del rischio e gestire eventi di particolare impatto e rilevanza;
- assicurare l'adeguatezza e l'efficacia dell'architettura dei sistemi di misurazione e di reporting dei rischi, valutando la coerenza tra gli indirizzi business e gli strumenti/processi di gestione; in tale ambito il Comitato supervisiona le risultanze del processo di convalida dei modelli di risk management;
- coordinare le attività degli specifici Comitati tecnici a presidio dei rischi finanziari e operativi;
- valutare l'adeguatezza del capitale economico e regolamentare del Gruppo, nonché l'allocazione delle risorse patrimoniali alle unità d'affari in funzione degli obiettivi di piano e di tolleranza al rischio;
- verificare la coerenza dei requisiti patrimoniali e delle misurazioni di rischio con le politiche di bilancio;
- verificare l'andamento del profilo di rischio creditizio complessivo del Gruppo, coordinandone le azioni correttive e gli indirizzi strategici;
- verificare l'andamento del profilo di rischio di compliance complessivo del Gruppo, coordinando le azioni correttive e gli indirizzi strategici;
- attribuire alle Divisioni/Direzioni i massimali di rischio di rispettiva competenza e definire l'articolazione dei limiti di rischio paese e di concentrazione del rischio di credito;
- diffondere la cultura del rischio, nelle sue diverse componenti, all'interno del Gruppo;
- definire le strategie di continuità operativa finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza di ampia portata;
- governare il progetto Basilea II e la supervisione dei progetti/interventi necessari per garantire la compliance regolamentare.

---

La convalida interna di attività connesse a sistemi interni di misurazione del rischio sono affidate all'Ufficio Validazione Interna Basilea II, struttura indipendente dalle funzioni aziendali responsabili dello sviluppo, del mantenimento e della revisione dei sistemi interni.

L'Ufficio Validazione Interna Basilea II, che riporta direttamente al Governo del Valore, ha il compito di validazione dei modelli interni, già operativi o in fase di sviluppo, su tutti i profili di rischio trattati nel Primo e Secondo Pilastro dell'Accordo di Basilea II.

### *Controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria*

Il presidio del sistema dei controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria avviene ad opera del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del Testo unico della finanza.

Il modello di riferimento individuato da Intesa Sanpaolo per la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria si basa sul COSO e sul COBIT Framework, che costituiscono standard di riferimento generalmente accettati a livello internazionale<sup>1</sup>. Il modello prevede l'esistenza:

- di un adeguato sistema di controlli interni a livello societario funzionale a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti; ciò attraverso la verifica della presenza di elementi quali adeguati sistemi di governance, standard comportamentali improntati all'etica ed all'integrità, efficaci strutture organizzative, chiarezza di assegnazione di deleghe e responsabilità, adeguate policy di rischio, sistemi disciplinari del personale, efficaci codici di condotta e sistemi di prevenzione delle frodi;
- di procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio ed, in genere, dell'informativa finanziaria, con verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione; in tale categoria sono compresi, oltre ai processi amministrativi e contabili in senso stretto, anche i processi di business, di indirizzo e controllo e di supporto con impatto stimato significativo sui conti di bilancio;
- di regole di governo dell'infrastruttura tecnologica e degli applicativi afferenti le procedure amministrative e contabili, con verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione.

Il modello è applicato secondo una logica risk based, selezionando le società, le procedure amministrative e contabili e le regole di governo dell'infrastruttura tecnologica e degli applicativi considerate rilevanti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria del Gruppo.

La verifica della presenza di un adeguato sistema di controlli interni a livello societario è svolta sulla base delle evidenze prodotte dalle strutture di Internal Auditing. La verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili e delle regole di governo dell'infrastruttura tecnologica e degli applicativi avviene, in parte, secondo metodologie specifiche mutate dagli standard di revisione presiedute dal Dirigente preposto con strutture allo scopo dedicate ed, in parte, sulla base delle evidenze dell'Internal Auditing e delle altre funzioni aziendali con responsabilità di controllo, in un'ottica di massimizzazione delle sinergie organizzative. L'avvenuto rispetto degli obblighi normativi in materia è altresì riscontrato grazie al sistema di attestazioni prodotte al Dirigente preposto da parte delle altre funzioni aziendali della Capogruppo e delle società controllate.

Il modello utilizzato consente di pervenire ad una ragionevole garanzia dell'attendibilità dell'informativa contabile e finanziaria. Come evidenziato dal COSO Framework, qualsiasi sistema di controllo interno, seppure ben concepito e funzionante, non può peraltro escludere completamente l'esistenza di disfunzioni o frodi che possano avere impatti sull'informativa in oggetto.

---

<sup>1</sup> Il COSO Framework è stato elaborato dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, organismo statunitense che ha l'obiettivo di migliorare la qualità dell'informativa societaria, attraverso la definizione di standard etici ed un sistema di corporate governance ed organizzativo efficace; il COBIT Framework - Control Objectives for IT and related technology è un insieme di regole predisposto dall'IT Governance Institute, organismo statunitense che ha l'obiettivo di definire e migliorare gli standard aziendali nel settore IT.

---

## La revisione interna

Le attività di revisione interna sono affidate ad un'apposita articolata Struttura - la Direzione Internal Auditing - che dipende gerarchicamente dal Consigliere Delegato e CEO e riporta direttamente sia al Consiglio di Gestione sia al Comitato per il Controllo e, nel caso di accertamento di gravi irregolarità, direttamente al Consiglio di Sorveglianza.

8.C.5.  
8.C.6.  
8.C.7.

Il preposto a tale funzione è stato nominato dal Consiglio di Gestione su proposta del Consigliere Delegato – senza soluzione di continuità rispetto al ruolo svolto dallo stesso preposto in Banca Intesa sino al 31 dicembre 2006 – ed è dotato della necessaria autonomia e indipendenza dalle strutture operative. Il preposto al controllo interno dispone di risorse e mezzi adeguati allo svolgimento del proprio incarico e non ha vincoli di accesso a dati, archivi e beni aziendali.

La Direzione Internal Auditing ha il compito di assicurare una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e di tutti i processi al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose.

L'Audit inoltre sorveglia che le funzioni aziendali e di Gruppo operino in modo da migliorare l'efficacia dei processi di controllo, risk management e governance dell'organizzazione.

La Direzione Internal Auditing valuta la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni sia alle politiche stabilite dagli organi di governo aziendali, che alle normative interne ed esterne e riferisce del suo operato al Comitato per il Controllo.

Essa supporta la *governance* aziendale e assicura agli Organi Societari ed agli Enti Istituzionali competenti (Banca d'Italia, Consob, ecc.) una tempestiva e sistematica informativa sullo stato del sistema dei controlli e sulle risultanze dell'attività svolta.

In ambito di Gruppo la Direzione, inoltre, assicura la sorveglianza sul sistema di controllo interno delle società controllate, anche esercitando un'azione di governo e indirizzo sulle rispettive funzioni di internal audit che ad essa riportano funzionalmente.

Nei confronti delle società del Gruppo con le quali sia formalmente concordato, la Direzione Internal Auditing svolge in *service* le funzioni di internal auditing, anche in materia di servizi di investimento.

## Compliance

Nel corso dell'esercizio nella struttura dell'Internal Auditing ha operato anche una funzione di conformità normativa (Servizio Compliance) che ha garantito la presenza di regole, procedure e prassi operative finalizzate a prevenire efficacemente violazioni o infrazioni alle norme vigenti in materia di intermediazione finanziaria, antiriciclaggio, usura, trasparenza, embarghi, costituendo per tali normative centro di competenza per il Gruppo.

Le suddette attribuzioni potranno peraltro subire alcune variazioni, in considerazione della recente emanazione, da parte della Banca d'Italia, di specifiche Istruzioni di Vigilanza in tema di compliance, le quali tra l'altro prescrivono l'istituzione, entro la prima metà del 2008, di una apposita funzione di controllo sulla conformità alle norme, distinta ed autonoma dall'internal audit, con il precipuo compito di garantire che il rispetto delle normative pubbliche o di autodisciplina formi oggetto di un programma strutturato di misure e procedure volte a prevenire il rischio di non conformità.

## Revisione Contabile

In Intesa Sanpaolo, quale Società quotata, l'attività di controllo contabile spetta per legge in via esclusiva a una società di revisione, cui compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché di accertare che il bilancio d'esercizio e quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che i medesimi documenti contabili siano conformi alle norme che li disciplinano. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato nonché sulla relazione semestrale.

La società di revisione attualmente incaricata da Intesa Sanpaolo è Reconta Ernst & Young S.p.A., il cui incarico scadrà con l'Assemblea che delibererà in merito alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2011.



---

L'affidamento dell'incarico di revisione viene conferito dall'Assemblea ordinaria degli azionisti su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza.

Tenendo conto delle norme introdotte dalla "legge sul risparmio" (n. 262/2005), che hanno incisivamente riformato, rafforzandone i presidi di indipendenza, la disciplina riguardante i revisori contabili delle società quotate e anche allo scopo di perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia dei controlli affidati ai revisori, Intesa Sanpaolo ha adottato una "Policy audit e non audit" di Gruppo per il conferimento a società di revisione e alle loro reti di incarichi di revisione contabile e di altri servizi, indirizzata alle Strutture della Capogruppo e alle società del Gruppo, in conformità agli indirizzi espressi in merito dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza.

10.C.5.

La Policy è volta a istituire un sistema di supervisione finalizzato a monitorare a livello di Gruppo gli incarichi conferiti dalle Strutture della Capogruppo e dalle società del Gruppo a società di revisione, alle loro reti e a soggetti alle stesse collegati, con l'obiettivo di salvaguardare l'indipendenza dei revisori e di presidiare l'applicazione della normativa in materia.

In termini generali, il conferimento di taluni incarichi avviene nell'ambito dell'autonomia gestionale delle Strutture della Banca e nel rispetto dell'autonomia e dei poteri deliberativi degli organi sociali di ciascuna società controllata (tali incarichi formano comunque oggetto di comunicazione al Responsabile del Governo Amministrazione della Capogruppo al fine del relativo monitoraggio), mentre il conferimento di altri incarichi – al fine di valutare con una visione unitaria di Gruppo le situazioni che potrebbero far venir meno l'indipendenza del revisore – rende necessaria l'autorizzazione del Responsabile del Governo Amministrazione della Capogruppo ovvero la preventiva delibera del Consiglio di Gestione previo parere del Consiglio di Sorveglianza.

Le società del Gruppo devono perseguire un principio di omogeneità rispetto all'incarico affidato dalla Capogruppo anche in termini di durata e, in conformità alla vigente normativa, è previsto che l'incarico di revisione debba essere comunque assegnato dalle società controllate che svolgono attività bancaria, parabancaria, finanziaria e assicurativa, di erogazione del credito, di intermediazione finanziaria e mobiliare, di gestione del risparmio e di fondi previdenziali.

### *Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001*

8.C.2.

Intesa Sanpaolo dispone di un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Modello individua le aree e le attività aziendali nelle quali è più verosimile il rischio della commissione degli illeciti presupposto e codifica principi di comportamento e di controllo, diversificati in relazione allo specifico rischio di illecito da prevenire, a cui devono attenersi tutti coloro che svolgono attività nelle aree sensibili.

Il Modello delinea, in particolare, il contesto normativo di riferimento, il ruolo e la responsabilità delle strutture coinvolte nell'adozione, efficace attuazione e aggiornamento del Modello stesso, le aree "sensibili" in relazione alle fattispecie di illecito contrastate e le attività aziendali nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione di tali illeciti, i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli, i flussi informativi ed il sistema sanzionatorio.

Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà operativa attraverso il collegamento di ciascuna attività sensibile con la gestione dinamica dei processi e della normativa interna di riferimento, che – basandosi sui principi di controllo e di comportamento enunciati per ciascuna attività - regola, ai vari livelli, l'operatività aziendale, formando parte integrante del Modello medesimo.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di supportare i competenti Organi societari al fine della sua implementazione e del suo aggiornamento. In particolare l'Organismo di Vigilanza assicura, con il supporto della funzione di Internal Auditing, una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della Banca al fine di prevenire e/o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale o rischiose, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi di controllo rilevati, nonché la conformità delle operazioni sia alle politiche stabilite dagli organi di governo aziendali che alle normative esterne e interne.

---

Le funzioni di Organismo di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello sono attribuite, come già evidenziato, al Comitato per il Controllo, con contestuale conferimento al medesimo dei poteri e delle prerogative necessarie.

Il conferimento al Comitato per il Controllo della predetta funzione di vigilanza garantisce un elevato grado di autonomia nell'esercizio dei compiti stabiliti dal Decreto, in quanto tale Organo incorpora in sé le caratteristiche di indipendenza e professionalità e, al contempo, conoscenza della realtà aziendale, necessarie per un efficace svolgimento del ruolo.

L'Organismo di Vigilanza, con periodicità almeno semestrale, trasmette al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello. Il Comitato riferisce in ogni caso ai predetti Organi in merito al funzionamento del Modello e all'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto qualora richiesto, ovvero ritenuto necessario od opportuno.

Nel corso del 2007 l'Organismo di Vigilanza si è riunito 17 volte, esaminando tra l'altro il progetto relativo alla convergenza dei due Modelli di organizzazione, gestione e controllo già vigenti presso Banca Intesa e Sanpaolo Imi e temporaneamente confermati fino all'adozione del Modello unico approvato, come detto, dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza. L'Organismo ha inoltre dato avvio a un'ulteriore fase progettuale per garantire l'allineamento della normativa di dettaglio a quanto previsto nel Modello e all'evoluzione del quadro normativo.

In relazione alla valenza del Modello ai fini dell'esonero della Società dalla responsabilità prevista dalla legge, Intesa Sanpaolo ha previsto un piano di comunicazione interna e di formazione, finalizzato a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello organizzativo adottato, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Inoltre, ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna società appartenente al Gruppo in ordine all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio Modello ai sensi del Decreto, la Banca, nell'esercizio della sua peculiare funzione di Capogruppo, ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificare, mediante le Funzioni Internal Auditing e Partecipazioni, la rispondenza dei Modelli delle società del Gruppo a tali criteri e direttive. In tale contesto l'Organismo di Vigilanza ha avviato un progetto finalizzato all'estensione delle linee guida del Modello alle società del Gruppo, secondo una pianificazione che tiene conto del diverso grado di sensibilità del *business* di riferimento, del livello di *compliance* dei Modelli già esistenti e dei percorsi di integrazione in atto.

Nel sito internet della Banca (sezione "governance") è disponibile il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" adottato da Intesa Sanpaolo.

## Operazioni con parti correlate e Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza e di Gestione

Il Consiglio di Gestione ha adottato il "Regolamento per la gestione delle operazioni con parti correlate" di Intesa Sanpaolo - approvato dal Consiglio di Sorveglianza e diretto a tutte le società del Gruppo - che stabilisce i criteri di identificazione delle parti correlate, le regole istruttorie e deliberative delle operazioni e i principi in materia di informativa successiva agli Organi sociali e al mercato. Sono state recentemente deliberate dagli organi modifiche al Regolamento (febbraio 2008), al fine di rafforzare ulteriormente il presidio dei controlli di gruppo.

9.P.1.  
9.C.1.

Attenendosi ai criteri stabiliti dallo IAS 24, il Regolamento, definisce le regole per identificare in concreto le diverse entità appartenenti alle categorie previste dal principio contabile (società in rapporto di controllo o collegamento, *joint ventures*, fondi pensione, *key managers*, stretti familiari dei *key managers* e relative posizioni partecipative significative).

In proposito, sono stati qualificati come *key managers*, oltre ai componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, i Direttori Generali, il Dirigente preposto, i Responsabili delle Business Unit, delle Aree di Governo, delle Direzioni Centrali che riportano direttamente al CEO e al Presidente del Consiglio di Gestione, il Responsabile della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza e il Responsabile Operazioni Strategiche e Progetti Speciali.

Il Regolamento approvato nel 2007 rilevava che nessun azionista della Banca risultava, da solo o congiuntamente ad altri, in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole ai fini dello IAS 24. A febbraio 2008 la situazione è rimasta invariata; il Consiglio di Gestione e di Sorveglianza hanno peraltro ritenuto opportuno estendere in via di autoregolamentazione l'applicazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate ad un perimetro più ampio rispetto a quello considerato dalla normativa di riferimento, includendo gli azionisti ed i relativi gruppi societari (entità controllate, controllanti, o sottoposte a comune controllo) che abbiano una partecipazione al capitale con diritto di voto della Banca superiore al 2% (calcolata sui soli titoli in proprietà).

Tale soluzione consente di sviluppare per il futuro uno standard più elevato di monitoraggio delle transazioni con i principali azionisti, assoggettandole al trattamento riservato alle operazioni con parti correlate.

1.C.1., f)  
9.C.1.

Il Regolamento contempla le diverse cautele istruttorie che devono essere osservate dalle strutture della Capogruppo e dalle società controllate nella realizzazione di operazioni con parti correlate al fine di soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale delle transazioni, richiedendo, tra l'altro, un esame dettagliato delle motivazioni e degli interessi dell'operazione e degli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

9.C.1.

Per quanto attiene ai profili deliberativi, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le operazioni "significative" realizzate dalla Capogruppo con proprie parti correlate. Si considerano significative le operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario, individuate sulla base di criteri di carattere qualitativo e/o quantitativo differenziati a seconda della tipologia di operazione e, in particolare:

1) se di ammontare superiore a Euro 3 milioni (ovvero di ammontare superiore a Euro 20 milioni, se le operazioni vengono effettuate nei confronti di società del Gruppo bancario o societario, ridotto alla metà per le società non controllate al 100%):

- a) l'acquisto e la cessione di immobili;
- b) la sottoscrizione, l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie, anche se non comportanti modifiche del Gruppo bancario;
- c) l'acquisto e la cessione di aziende o rami d'azienda o portafogli di attività in blocco;
- d) gli accordi quadro regolanti le prestazioni di servizi o attività di collocamento o distribuzione di prodotti/servizi di durata annuale con previsione di rinnovo tacito, ovvero pluriennale;

2) se di ammontare superiore al 25% del patrimonio di base/patrimonio netto di ciascuna società e comunque superiore a Euro 25 milioni, la concessione a società del Gruppo bancario o societario di versamenti connessi ad interventi sul capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, prestiti subordinati computabili nel patrimonio di vigilanza della partecipata, affidamenti non destinati a sostenere l'attività caratteristica della partecipata;

3) se di ammontare superiore allo 0,50% del patrimonio di vigilanza consolidato, la concessione di affidamenti a parti correlate non appartenenti al Gruppo bancario;

4) se di valore economico superiore a Euro 20 milioni, le operazioni sia di natura finanziaria che commerciale, diverse da quelle sopra indicate ed escluse le operazioni di credito e le operazioni di raccolta bancaria effettuate a condizioni di mercato.

Limiti più severi riguardano le esposizioni deteriorate (incagli, sofferenze, ristrutturazioni).

Infine, devono essere sempre sottoposte alla delibera del Consiglio di Gestione le operazioni che per oggetto, natura delle controparti, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possano avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza o correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Intesa Sanpaolo (tali eventuali operazioni formano inoltre oggetto di informativa al mercato ai sensi dell'art. 71 bis del Regolamento Consob n. 11971/99).

9.P.1.  
9.C.1.

In adesione anche alle indicazioni del Codice di Autodisciplina, le operazioni di valore superiore al doppio delle soglie stabilite per la competenza del Consiglio di Gestione sono anche sottoposte al parere preventivo del Comitato per il Controllo istituito all'interno del Consiglio di Sorveglianza.

Sono in ogni caso sottoposte al Comitato per il Controllo le operazioni di competenza del Consiglio di Gestione qualora siano riscontrate condizioni economiche diverse da quelle di mercato, salvo che si tratti di operazioni con società controllate.

Il Regolamento prevede altresì che gli Organi deliberanti possano avvalersi, ove ritenuto opportuno, di esperti indipendenti in relazione alla significatività, alle particolari caratteristiche economiche o strutturali dell'operazione o della natura della parte correlata.

---

In relazione alle operazioni realizzate dalle società controllate, il Regolamento determina i casi nei quali deve essere richiesta la deliberazione del Consiglio di Amministrazione delle stesse società interessate. Ciascuna società può peraltro prevedere all'interno del proprio iter deliberativo specifiche misure di controllo interno ed è altresì tenuta ad adottare una normativa equivalente a quella definita dalla Capogruppo per regolare anche l'operatività posta in essere dalla stessa società con le "proprie parti correlate".

In forza delle recenti modifiche apportate al Regolamento, è ora previsto anche il parere preventivo del Comitato per il Controllo della Banca Capogruppo per le operazioni maggiormente significative realizzate dalle società controllate con parti correlate della Capogruppo.

Il Regolamento definisce altresì i criteri generali per l'informativa da rendere, almeno trimestralmente, anche ai sensi dell'art. 150 del Testo unico della finanza, al Consiglio di Gestione e da quest'ultimo al Consiglio di Sorveglianza in ordine alle operazioni con parti correlate perfezionate nel periodo di riferimento dalla Capogruppo o da società controllate - stabilendo delle soglie quantitative differenziate per tipologia di operazione - al fine di fornire un quadro completo dell'insieme delle operazioni più significative poste in essere, nonché dei volumi e delle principali caratteristiche di tutte quelle delegate.

Una descrizione delle operazioni con parti correlate è contenuta nel bilancio consolidato e d'impresa.

Si evidenzia infine che, se parte correlata è uno dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo trova altresì applicazione la procedura deliberativa speciale stabilita dall'art. 136 del Testo unico bancario, che subordina l'operazione alla previa deliberazione unanime del Consiglio di Gestione e al voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza.

Ai sensi del suddetto art. 136, coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o società facenti parte del Gruppo Bancario non possono contrarre obbligazioni, direttamente o indirettamente, con la società di appartenenza ovvero effettuare operazioni di finanziamento con altra società o banca del Gruppo Bancario in mancanza della deliberazione da parte degli organi di amministrazione e controllo della società o banca contraente; in tali casi, peraltro, l'obbligazione o l'atto devono ottenere l'assenso della Capogruppo. Dal maggio 2006 (in attuazione della Legge n. 262/2005 e del D. Lgs n. 303/2006) la procedura deliberativa speciale trova anche applicazione per il caso di obbligazioni contratte dalla Banca o da altra società del Gruppo Bancario con società controllate dagli esponenti ovvero presso le quali tali esponenti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché con le società da queste controllate e che le controllano (salvo l'ipotesi in cui le obbligazioni siano contratte tra società appartenenti al medesimo Gruppo Bancario ovvero si tratti di operazioni sul mercato interbancario).

9.C.2.

La disposizione citata fa inoltre salvi gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori, laddove è previsto, all'art. 2391, che ciascun Consigliere dia notizia di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, che possa entrare in gioco in modo rilevante nell'esercizio della funzione gestoria, con riferimento a una determinata operazione. Ai sensi della predetta disposizione, sono di competenza del Consiglio di Gestione le delibere relative a quelle operazioni, anche con parti correlate, nelle quali il Consigliere Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione ex art. 2391 c.c.

## **Trattamento delle Informazioni Societarie**

### *Informazioni riservate*

Il trattamento delle informazioni riservate e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni avvengono sulla base di apposito Regolamento. Nel corso dell'anno è prevista l'emanazione di un nuovo Regolamento in adesione alle nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina e alla luce della struttura organizzativa della Società.

4.P.1.  
4.C.1.

Il Regolamento individua nel Presidente e nel Consigliere Delegato i responsabili della gestione delle informazioni riservate riguardanti la Banca e il Gruppo e definisce le regole comportamentali cui devono attenersi i Consiglieri e i dipendenti in possesso di tali informazioni, prescrivendo l'adozione di ogni necessaria cautela nel trattamento delle informazioni riservate, affinché non ne venga pregiudicato il carattere confidenziale.

---

Il Regolamento definisce inoltre le procedure da seguire per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale, in particolare per quanto concerne le informazioni privilegiate, c.d. "price sensitive".

Nel rispetto di tale regolamentazione, la Banca si avvale della Direzione Relazioni Esterne e del Servizio Investor Relations. Alla prima è affidato il compito di gestire le comunicazioni di contenuto economico e finanziario per gli argomenti di carattere price sensitive e straordinari (eventi societari, risultati, operazioni, ecc.); il secondo è responsabile della gestione della comunicazione con i referenti del mercato, con particolare attenzione alle comunità degli investitori e degli analisti finanziari, al fine di diffondere in maniera omogenea informazioni e notizie relative ad attività, risultati, strategie e prospettive di crescita del Gruppo.

### *Internal Dealing e Insiders List*

In attuazione della disciplina contenuta, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 262/2005, nel Testo unico della finanza nonché nelle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, Intesa Sanpaolo si è dotata di uno specifico Regolamento Internal Dealing, finalizzato ad adeguare la regolamentazione e le procedure interne alla disciplina in materia di obblighi informativi inerenti le operazioni effettuate su strumenti finanziari emessi dall'emittente o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte di soggetti rilevanti e/o da persone ad essi strettamente legate, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e omogeneità informativa nei confronti del mercato.

Detto Regolamento, oltre a individuare i "soggetti rilevanti", definendone obblighi di comportamento e di informazione, e il "soggetto preposto" al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni stesse, ha posto il divieto al compimento delle citate operazioni nei 30 giorni precedenti il Consiglio di Gestione convocato per l'approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale e nei 15 giorni precedenti il Consiglio Gestione convocato per l'approvazione delle relazioni trimestrali.

Sempre sulla base della disciplina contenuta nel Testo unico della finanza e nelle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob, la Banca ha istituito e mantenuto regolarmente aggiornato un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno in via permanente od occasionale accesso ad informazioni privilegiate (cosiddetta "Insiders List").

## **Rapporti con gli Azionisti e la Comunità Finanziaria**

11.P1.  
11.P2.

Intesa Sanpaolo riserva particolare attenzione alla gestione di un dialogo continuativo con azionisti, investitori istituzionali e operatori della comunità finanziaria nazionale e internazionale, nonché a garantire la sistematica diffusione di un'informativa qualificata, esauriente e tempestiva su attività, risultati e strategie del Gruppo, anche alla luce delle indicazioni formulate in materia dalla Consob, dei principi espressi dal Codice di Autodisciplina e delle *best practice* nazionali e internazionali.

Lo Statuto sociale attribuisce al Presidente del Consiglio di Sorveglianza il compito di sovrintendere, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato.

11.C.2.

Nell'ambito delle predette relazioni la Società si avvale di apposite strutture specializzate e dotate di mezzi e professionalità adeguate.

La prima, Servizio Investor Relations, rientra nelle funzioni del "Governo del Valore" e cura i rapporti con gli investitori istituzionali, mentre la seconda struttura, Servizio Segreteria Societaria, rientra nelle funzioni della Direzione Affari Societari e Partecipazioni, in staff al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato e CEO, e cura i rapporti con i Soci – anche riuniti in forma associativa - nonché l'assistenza agli azionisti mettendo a loro disposizione la documentazione societaria soggetta ai depositi di legge.

Nell'ambito delle funzioni del "Governo del Valore" rientra anche la struttura Servizio Rating Agencies, dedicata alla gestione della comunicazione e dei rapporti con gli analisti delle società di rating.

Infine, i rapporti con la stampa e i media in generale, in Italia e all'Estero sono affidati alla Direzione Relazioni Esterne – Servizio Rapporti con i Media - che dipende dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, dal Presidente del Consiglio di Gestione e dal Consigliere Delegato e CEO – struttura che costituisce per Intesa Sanpaolo e per le società del Gruppo il riferimento interno nella relazione con gli operatori media in Italia e all'estero.

---

Nella relazione con il mercato Intesa Sanpaolo ispira la propria attività a una precisa condotta di apertura, in particolare per quanto riguarda i risultati di bilancio e periodici nonché le strategie del Gruppo, anche tramite incontri con la comunità finanziaria nazionale e internazionale, nel quadro di un dialogo con il mercato fondato su una prassi di corretta, accurata e trasparente comunicazione.

11.C.1.

Nella linea di trasparente comunicazione e al fine di rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni che la riguardano, Intesa Sanpaolo utilizza anche il proprio sito internet [www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com). Lo sviluppo e il costante aggiornamento di tale canale informativo riflette sia l'attenzione della Società nei confronti della *best practice* internazionale in materia di *investor relations* sia le esigenze connesse all'adempimento degli obblighi previsti nel vigente quadro normativo in tema di informativa societaria.

Sul sito internet, in lingua italiana e inglese, gli *stakeholder* possono trovare – anche attraverso un motore di ricerca interno - informazioni di carattere istituzionale relative alla struttura della Società e del Gruppo, all'assemblea degli azionisti, alla composizione dell'azionariato e ai dividendi, nonché l'andamento del titolo, le relazioni finanziarie periodiche e straordinarie e le presentazioni dei risultati, i rating e i prospetti informativi relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo. Nel sito vengono altresì messi a disposizione i testi dei comunicati stampa emessi dalla Società, il calendario annuale degli eventi societari rilevanti nonché le informazioni sulle operazioni rilevanti o straordinarie. In questo modo il sito internet diventa il luogo nel quale la comunità finanziaria e gli *stakeholder* in generale trovano numerose opportunità di informazione e di dialogo con la Società nel quadro di una comunicazione costante, coerente e completa.

Il sito contiene altresì una sezione dedicata esplicitamente alla *governance* della Banca, nella quale si può accedere alle notizie relative al modello di governo societario adottato ed è riportata la presente Relazione unitamente a documenti e informazioni concernenti, in generale, l'assetto organizzativo e, più in dettaglio, le procedure e i principi di comportamento cui la Società si attiene con riferimento a specifiche tematiche.

Nel sito sono evidenziati i riferimenti telefonici e sono disponibili appositi link attraverso i quali è possibile richiedere la documentazione di interesse.

## Assemblee degli Azionisti

L'Assemblea degli azionisti è l'organo che esprime la volontà sociale, le cui determinazioni, adottate in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

11.P.1.

In Intesa Sanpaolo, Società che ha adottato il modello dualistico di amministrazione e controllo, l'assemblea degli azionisti risulta competente a deliberare, tra l'altro, in merito:

- alla nomina e alla revoca del Consiglio di Sorveglianza;
- alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, in via concorrente con il Consiglio di Sorveglianza, dei componenti del Consiglio di Gestione;
- alla distribuzione degli utili;
- alla nomina e revoca della società incaricata della revisione contabile;
- all'approvazione del bilancio di esercizio in caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- alle operazioni di competenza dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge.

Pur in presenza di un'ampia diversificazione delle modalità di comunicazione con i soci, le Assemblee rappresentano per Intesa Sanpaolo un'opportunità privilegiata per instaurare un dialogo proficuo con i soci e costituiscono altresì un'occasione per la comunicazione agli azionisti di notizie sulla Società, nel rispetto del principio della parità informativa e della disciplina sulle informazioni *price sensitive*. Alla luce di quanto sopra, la Società intende favorire la più ampia partecipazione degli azionisti alle Assemblee, garantendo al contempo il miglior livello qualitativo delle informazioni offerte: agli azionisti che hanno presenziato alle ultime adunanze viene infatti trasmesso tempestivamente l'avviso di convocazione nonché il materiale informativo predisposto in vista dello svolgimento dei lavori, anche allo scopo di consentire agli stessi un consapevole esercizio del diritto di voto.

11.C.3.

---

La documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno, unitamente all'avviso di convocazione, viene in ogni caso resa disponibile nel sito internet della Banca.

Le Assemblee sono convocate presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente nel quotidiano "Il Sole 24 Ore" e nella Gazzetta Ufficiale.

Tenuto anche conto delle esigenze degli azionisti e degli investitori istituzionali, non è previsto alcun onere di preventivo deposito al fine dell'intervento dei soci in Assemblea: lo Statuto della Banca prevede infatti che possano intervenire i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

11.C.4. Alle Assemblee partecipano i Consiglieri di Gestione ed i Consiglieri di Sorveglianza, al fine di apportare un utile contributo ai lavori e nell'ottica di una maggiore utilità della discussione.

11.C.5. Intesa Sanpaolo non ha ritenuto di adottare un Regolamento assembleare: i poteri di direzione e coordinamento attribuiti in materia al Presidente dalla legge e dallo Statuto consentono infatti – attraverso l'individuazione, all'inizio di ogni riunione, delle principali regole di comportamento cui attenersi - di assicurare un ordinato e funzionale svolgimento dei lavori assembleari e la partecipazione di ogni socio alla relativa discussione.

11.C.6. La Società non ha ritenuto di procedere alla modifica delle soglie percentuali di capitale contemplate dalla normativa vigente per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

Durante l'esercizio 2007 l'Assemblea degli azionisti è stata convocata in due occasioni: il 3 maggio e il 2 ottobre.

Tra gli argomenti trattati nel corso dell'adunanza di maggio si evidenziano in particolare, in sede ordinaria, l'approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2006 e di distribuzione del dividendo, l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie a servizio di piani di compensi a favore di dipendenti della Società e di società controllate nonché l'assicurazione della responsabilità civile per i componenti il Consiglio di Sorveglianza; in sede straordinaria l'Assemblea ha inoltre deliberato in materia di modifiche statutarie, connesse, tra l'altro, all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. "Legge sul Risparmio") e nel D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 (c.d. "Decreto Pinza").

L'Assemblea di ottobre ha deliberato – in via ordinaria - in materia di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche al fine di adempiere ed eseguire gli impegni legati alla nota operazione di acquisizione del controllo di Banca CR Firenze.

La partecipazione dei soci alle Assemblee risulta costantemente significativa: in particolare, l'Assemblea di maggio ha visto presente, rispettivamente in sede ordinaria e straordinaria, il 53,84% e il 52,52% del capitale ordinario, mentre all'Assemblea di ottobre ha partecipato il 56,42% del capitale ordinario.

---

L'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 19 aprile 2006 ha nominato il Dott. Paolo Sfameni Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per gli esercizi 2006/2007/2008 e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

Nell'esercizio 2007 l'Assemblea Speciale si è riunita in data 4 maggio e ha deliberato in merito all'opportunità di sottoporre ai competenti Organi deliberanti della Società un'operazione di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

---

## La Responsabilità Sociale

Intesa Sanpaolo, nel porsi l'obiettivo della crescita e della creazione di valore in una prospettiva di lungo periodo, dedica un'attenzione particolare al contributo che la Banca può offrire allo sviluppo sostenibile, supportando le economie e le comunità locali nelle quali opera, rivolgendo particolare cura alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e apportando significativi vantaggi per tutti gli *stakeholder*.

Allo scopo di monitorare e coordinare le diverse tematiche legate alla responsabilità sociale opera in Intesa Sanpaolo un'apposita struttura – l'Unità Corporate Social Responsibility – e sono stati adottati specifici strumenti di gestione della materia tra i quali vi sono il Codice Etico e le policy riguardanti specifici settori di attività della Banca nonché il Bilancio Sociale.

Il Codice Etico - approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza - rappresenta la "carta costituzionale" del Gruppo attraverso cui vengono resi espliciti la cultura e i valori di riferimento di Intesa Sanpaolo dai quali derivano concrete regole di comportamento verso tutti i soggetti, interni ed esterni, con i quali sono intrattenute, direttamente o indirettamente, relazioni: in primo luogo, i clienti, gli azionisti e i collaboratori ma anche i fornitori, la comunità e i territori in cui la Società si trova a operare nonché l'ambiente naturale, sul quale incide l'attività di qualunque impresa.

Tutto il Personale del Gruppo, in Italia ed all'estero è chiamato ad agire in modo conforme e coerente con i valori e principi esplicitati nel Codice Etico e ciascuna società del Gruppo è tenuta a garantire, pur nel rispetto delle proprie specificità, l'adesione delle sue azioni ed attività ai valori e ai principi ivi affermati.

Attraverso il Bilancio Sociale, Intesa Sanpaolo rende conto agli *stakeholder* delle attività svolte nel corso dell'esercizio, a dimostrazione della capacità di operare in coerenza con i valori dichiarati e con l'ideale di sviluppo, lungo le dimensioni della sostenibilità economica, sociale e ambientale.





## Parte III – Tabella di Sintesi

**Tabella n. 1: “Check List”**

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
<b>1.Ruolo del Consiglio</b>					
1.P.1.	L'emittente è guidato da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.	✓			pag. 18, 19 (C.d.S.) pag. 31 (C.d.G.)
1.P.2.	Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti. Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono anche conto delle direttive e politiche definite per il gruppo di cui l'emittente è parte nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo medesimo.	✓			pag. 20 (C.d.S.) pag. 31, 32, 37 (C.d.G.)
1.C.1.	Il consiglio di amministrazione:	✓			pag. 18 (C.d.S.) pag. 31 (C.d.G.)
	a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, il sistema di governo societario dell'emittente stesso e la struttura del gruppo medesimo;	✓			pag. 19 (C.d.S.) pag. 31 (C.d.G.)
	b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;	✓			pag. 31, 35 (C.d.G.)
	c) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;	✓			pag. 42 (C.d.S.)
	d) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio;	✓			pag. 31, 35 (C.d.G.)
	e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;	✓			pag. 18 (C.d.S.) pag. 31 (C.d.G.) pag. 50
	f) esamina e approva preventivamente le operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;	✓			

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
	g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;		✓		pag. 21 (C.d.S.) pag. 37 (C.d.G.)
	h) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.	✓			pag. 20 (C.d.S.) pag. 31, 33 (C.d.G.)
1.C.2.	Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.	✓			pag. 21 (C.d.S.) pag. 33 (C.d.G.)
1.C.3.	Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio.	✓			pag. 21 (C.d.S.) pag. 33 (C.d.G.)
1.C.4.	Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.	✓			pag. 33 (C.d.G.)
<b>2. Composizione del Consiglio</b>					
2.P.1.	Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.	✓			pag. 34 (C.d.G.)
2.P.2.	Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.	✓			pag. 23 (C.d.S.) pag. 34 (C.d.G.)
2.P.3.	Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.	✓			pag. 34 (C.d.G.)
2.P.4.	È opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.	✓			pag. 34 (C.d.G.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
2.P.5. Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.			✓	pag. 34 (C.d.G.)
2.C.1. Sono amministratori esecutivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;</li> <li>– gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente;</li> <li>– gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comportamenti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente.</li> </ul> L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.	✓			pag. 34 (C.d.G.)
2.C.2. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.	✓			pag. 23 (C.d.S.) pag. 37 (C.d.G.)
2.C.3. Nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione sia il principale responsabile della gestione dell'impresa (chief executive officer), come pure nel caso in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla l'emittente, il consiglio designa un amministratore indipendente quale lead independent director, che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3.			✓	
<b>3. Amministratori indipendenti</b>				
3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.	✓			pag. 24 (C.d.S.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.	✓			pag. 25 (C.d.S.)
<p>3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:</p> <p>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o una influenza notevole sull'emittente;</p> <p>b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso una influenza notevole;</p> <p>c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;</li> <li>- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società od ente – con i relativi esponenti di rilievo;</li> </ul> <p>ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;</p> <p>d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;</p> <p>f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;</p> <p>g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;</p> <p>h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.</p>	✓			pag. 24 (C.d.S.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.	✓			pag. 24 (C.d.S.)
3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. Qualora l'emittente sia soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di terzi ovvero sia controllato da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settore contigui, la composizione del consiglio di amministrazione dell'emittente è idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi a perseguire prioritariamente l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti dell'emittente.	✓			pag. 24 (C.d.S.)
3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei presenti criteri applicativi.	✓			pag. 24, 25 (C.d.S.)
3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.	✓			pag. 25 (C.d.S.)
3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.		✓		pag. 25 (C.d.S.)
<b>4.Trattamento delle informazioni societarie</b>				
4.P.1. Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.	✓			pag. 51

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
4.C.1.	Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.	✓			pag. 51 (C.d.G.)
<b>5. Istituzione e funzionamento di Comitati interni al Consiglio</b>					
5.P.1.	Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.	✓			pag. 25 (C.d.S.) pag. 37 (C.d.G.)
5.C.1.	L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del consiglio di amministrazione rispondono ai seguenti criteri:	✓			pag. 25 (C.d.S.)
	a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti;				
	b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;	✓			pag. 25 (C.d.S.)
	c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;	✓			pag. 25 (C.d.S.)
	d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;	✓			pag. 26 (C.d.S.)
	e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio;	✓			pag. 26 (C.d.S.)
	f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;	✓			pag. 26 (C.d.S.)
	g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.	✓			pag. 26 (C.d.S.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
<b>6.Nomina degli Amministratori</b>					
6.P.1.	La nomina degli amministratori avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.	✓			pag. 22 (C.d.S.) pag. 34 (C.d.G.)
6.P.2.	Il consiglio di amministrazione valuta se costituire al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.	✓			pag. 25 (C.d.S.)
6.C.1.	Le liste dei candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, sono depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.	✓			pag. 22 (C.d.S.)
6.C.2.	Ove costituito, il comitato per le nomine può essere investito di una o più delle seguenti funzioni: a) proporre al consiglio di amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente; b) indicare candidati alla carica di amministratore indipendente da sottoporre all'assemblea dell'emittente, tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dagli azionisti; c) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna.	✓			pag. 26 (C.d.S.)
<b>7.Remunerazione degli Amministratori</b>					
7.P.1.	La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.	✓			pag. 42 (C.d.S./C.d.G.)
7.P.2.	La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.	✓			pag. 42 (C.d.G.)
7.P.3.	Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto di amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.	✓			pag. 25 (C.d.S.)



Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
7.C.1. Una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dagli amministratori delegati.	✓			pag. 27 (C.d.S.) pag. 43 (C.d.G.)
7.C.2. La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione stessa non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.	✓			pag. 27 (C.d.S.) pag. 42, (C.d.S./C.d.G.) pag. 43 (C.d.G.)
7.C.3. Il comitato per la remunerazione: - presenta al consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso;  - valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formula al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia.	✓			pag. 27 (C.d.S.)
7.C.4. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.	✓			pag. 42 (C.d.S.)
<b>8.Sistema di controllo interno</b>				
8.P.1. Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.	✓			pag. 44
8.P.2. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.	✓			pag. 44
8.P.3. Il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.	✓			pag. 44

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
<p>8.P.4. Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l'emittente ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Se l'emittente è controllato da altra società quotata, il comitato per il controllo interno è composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.</p>	✓			pag. 44
<p>8.C.1. Il consiglio di amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno:</p> <p>a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;</p> <p>b) individua un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;</p> <p>c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;</p> <p>d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.</p>	✓			pag. 31, 45
<p>8.C.2. Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.</p>	✓			pag. 45, 48

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
<p>8.C.3. Il comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati nel criterio 8.C.1.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della relazione del bilancio consolidato;</li> <li>b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;</li> <li>c) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;</li> <li>d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;</li> <li>e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;</li> <li>f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;</li> <li>g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.</li> </ul>	✓			pag. 44
<p>8.C.4. Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.</p>			✓	
<p>8.C.5. L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;</li> <li>b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;</li> <li>c) propone al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.</li> </ul>	✓			pag. 44, 47

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
<p>8.C.6. I preposti al controllo interno:</p> <p>a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;</p> <p>b) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;</p> <p>c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;</p> <p>d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;</p> <p>e) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale; può, inoltre, essere previsto che essi riferiscano anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.</p>	✓			pag. 47
<p>8.C.7. L'emittente istituisce una funzione di internal audit. Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale.</p>	✓			pag. 47
<p>8.C.8. La funzione di internal audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni all'emittente, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo di preposto al controllo interno. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.</p>			✓	
<b>9. Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate</b>				
<p>9.P.1. Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.</p>	✓			pag. 49, 50 (C.d.G.)
<p>9.C.1. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dall'emittente, o dalle sue controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.</p>	✓			pag. 28 (C.d.S.) pag. 31, 49, 50 (C.d.G.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
9.C.2.	Il consiglio di amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.	✓			pag. 51 (C.d.G.)
<b>10.Sindaci</b>					
10.P.1.	La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.	✓			pag. 22 (C.d.S.)
10.P.2.	I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.	✓			pag. 20 (C.d.S.)
10.P.3.	L'emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.	✓			pag. 19 (C.d.S.)
10.C.1.	Le liste dei candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.	✓			pag. 22 (C.d.S.)
10.C.2.	I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.	✓			pag. 24, 25 (C.d.S.)
10.C.3.	I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.	✓			pag. 21 (C.d.S.)
10.C.4.	Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente, informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.	✓			pag. 20 (C.d.S.)
10.C.5.	Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.	✓			pag. 19, 48 (C.d.S.)
10.C.6.	Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative ed operazioni aziendali.	✓			pag. 28 (C.d.S.)
10.C.7.	Il collegio sindacale ed il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.			✓	

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
<b>11.Rapporti con gli azionisti</b>					
11.P.1.	Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.	✓			pag. 52, 53
11.P.2.	Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.	✓			pag. 52
11.C.1.	Il consiglio di amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti l'emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine l'emittente istituisce un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.	✓			pag. 53
11.C.2.	Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.	✓			pag. 52
11.C.3.	Il consiglio di amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.	✓			pag. 53
11.C.4.	Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.	✓			pag. 54
11.C.5.	Il consiglio di amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.		✓		pag. 54
11.C.6.	Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.		✓		pag. 54

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
<b>12.Sistema di amministrazione e controllo dualistico</b>				
12.P.1. In caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico, gli articoli precedenti si applicano in quanto compatibili, adattando le singole previsioni al particolare sistema adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi previsti dal presente articolo.	✓			pag. 9
12.P.2. Nel caso in cui sia proposta l'adozione di un nuovo sistema di amministrazione e controllo, gli amministratori informano i soci e il mercato in merito alle ragioni di tale proposta, nonché al modo nel quale si prevede che il Codice sarà applicato al nuovo sistema di amministrazione e controllo.	✓			pag. 17
12.P.3. Nella prima relazione sul governo societario pubblicata successivamente alla modifica del sistema di amministrazione e controllo, l'emittente illustra in dettaglio le modalità con cui il Codice è stato applicato a tale sistema. Tali informazioni sono pubblicate anche nelle relazioni successive, indicando eventuali modifiche relative alle modalità di recepimento del Codice nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.	✓			pag. 17
12.C.1. Nel caso di adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, l'applicazione del Codice si informa ai seguenti criteri: a) salvo quanto previsto dal successivo punto b), gli articoli del Codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, o ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di principio, rispettivamente al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza o ai loro componenti; b) l'emittente, in ragione delle specifiche opzioni statutarie adottate, della configurazione degli organi di amministrazione e controllo – anche in relazione al numero dei loro componenti ed alle competenze ad essi attribuite – nonché delle specifiche circostanze di fatto, può applicare le previsioni riguardanti il consiglio di amministrazione o gli amministratori al consiglio di sorveglianza o ai suoi componenti; c) le disposizioni in materia di nomina degli amministratori previste dall'art. 6 del presente Codice si applicano, in quanto compatibili, alla nomina dei membri del consiglio di sorveglianza e/o dei membri del consiglio di gestione.	✓			pag. 18

**Tabella n. 2: struttura del consiglio di sorveglianza e comitati**

Consigliere	Carica	Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina	Numero altri incarichi	Comitato per il Controllo	Comitato Nomine	Comitato Remunerazioni	Comitato per le Strategie	Comitato per il Bilancio
Bazoli Giovanni	Presidente		3		X		X	
Bernheim Antoine	Vice Presidente		16				X	
Zich Rodolfo	Vice Presidente	X	1		X		X	
Barel Di Sant'Albano Carlo	Consigliere		4				X	
Bussolotto Pio	Consigliere		1				X	
Casiraghi Rosalba	Consigliere	X	4	X				
Costa Giovanni	Consigliere	X	1					X
Dalla Sega Franco	Consigliere Segretario	X	13					
Ferrero Gianluca	Consigliere	X	18					X
Ferro Angelo	Consigliere	X	4		X			
Garibaldi Pietro	Consigliere	X		X				
Gianni Fabrizio	Consigliere	X			X			
Iozzo Alfonso (cessato il 30.4.07)	Consigliere		2		X			
Lubatti Giulio	Consigliere	X		X		X		
Giuseppe Mazzarello (nominato il 3.5.2007)		X	1					
Pavarani Eugenio	Consigliere	X	2			X		X
Ponzellini Gianluca	Consigliere	X	20	X		X		
Sacchi Morsiani Gianguido	Consigliere	X	1					X
Targetti Ferdinando	Consigliere	X						X
Torio Livio	Consigliere	X	5	X				



**Tabella n. 3: elenco degli altri incarichi di amministrazione o controllo ricoperti dai consiglieri di sorveglianza in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni**

Consigliere	Carica	Società
Bazoli Giovanni	Consigliere Presidente Consigliere di Sorveglianza	Alleanza Assicurazioni S.p.A. Mittel S.p.A. UBI Banca S.p.A.
Bernheim Antoine	Vice Presidente e Membro del Comitato Esecutivo Consigliere Presidente Consigliere Vice Presidente e Amministratore Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere di Sorveglianza Consigliere Consigliere Consigliere Vice Presidente e Amministratore Consigliere di Sorveglianza Consigliere	Alleanza Assicurazioni S.p.A. AMB Generali Holding AG Assicurazioni Generali S.p.A. Banco Santander Central Hispano S.A. Bolloré Investissement S.A. B.S.I. – Banca della Svizzera Italiana Christian Dior S.A. Christian Dior Couture S.A. Ciments Francais S.A. Eurazeo S.A. Generali Espana Holding de Entidades de Seguros S.A. Generali France Generali Holding Vienna AG LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Mediobanca S.p.A. Graafschap Holland AG
Zich Rodolfo	Consigliere	Innogest SGR S.p.A.
Barel di Sant'Albano Carlo	Consigliere Consigliere Amministratore Delegato, Direttore Generale e Membro del Comitato Esecutivo Consigliere	Alpitour S.p.A. FIAT S.p.A. IFIL Investments S.p.A. Juventus F.C. S.p.A.
Bussolotto Pio	Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo	Banca delle Marche S.p.A.
Casiraghi Rosalba	Sindaco Effettivo Consigliere Consigliere Consigliere	Industrie De Nora S.p.A. Luisa Spagnoli S.p.A. SPAIM S.r.l. Spa.PI. S.r.l.
Costa Giovanni	Consigliere di Amministrazione	Edizione Holding S.p.A.
Dalla Sega Franco	Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Supplente Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale	Astinger S.p.A. Beni Stabili Property Management S.p.A: Carisma SGR S.p.A. Immobiliare Lombarda S.p.A. Intesa Previdenza SIM S.p.A. Mittel Generale Investimenti S.p.A. Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l. Mittel Private Equity S.p.A. Mittel S.p.A. Nuova Real Estate S.p.A. Progressio SGR S.p.A. Rasfin SIM S.p.A Torino Zerocinque Trading S.p.A..
Ferrero Gianluca	Sindaco Effettivo Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo Sindaco Supplente Presidente Collegio Sindacale Sindaco Supplente Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Amministratore Unico Sindaco Supplente Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo	Alberto Lavazza e C. S.a.p.a. Banca del Piemonte S.p.A. Burgo Factor S.p.A. Cafiero Mattioli Finanziaria S.a.p.a. COFINCAF S.p.A. Emilio Lavazza S.a.p.a. Fenera Holding S.p.A. FIBE S.r.l. Gabriel Fiduciaria Gruppo Banca Leonardo S.p.A. I.F.I. S.p.A. Juventus F.C. S.p.A. L'Oreal Saipo Industriale S.p.A. Luigi Lavazza S.p.A. Maserati S.p.A. Pictet Fiduciaria S.r.l. RCS Produzioni S.p.A. Tecnodelta S.p.A.

Consigliere	Carica	Società
Ferro Angelo	Presidente Presidente Consigliere Consigliere	Pavan Tecnologie S.p.A. Pavan S.r.l. R.C.S. Quotidiani S.p.A. Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Garibaldi Pietro		
Gianni Fabrizio		
Iozzo Alfonso (cessato il 30.4.07)	Presidente Consigliere	Casse Depositi e Prestiti S.p.A. Natixis S.A.
Lubatti Giulio Stefano		
Mazzarello Giuseppe	Amministratore Delegato	P. Ferrero & Co. S.p.A.
Pavarani Eugenio	Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo	Roche Diagnostic S.p.A. Roche S.p.A.
Ponzellini Gianluca	Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Supplente Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Sindaco Supplente Sindaco Supplente Presidente Collegio Sindacale Consigliere Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale	Autogrill International S.r.l. Autogrill S.p.A. Banca IMI S.p.A. Casa Editrice Universo S.p.A. CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite Dé Longhi Appliances S.r.l. Dé Longhi Capital Services S.p.A. Dé Longhi S.p.A. Edizioni Bruno Mondadori S.p.A. Enia Energia S.p.A. Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. Finmar S.p.A. G.S. S.p.A. Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Ital Press Holding S.p.A. Ital Press San Biagio S.p.A. Luisa Spagnoli S.p.A. Schemaventotto S.p.A. SPA.PI S.r.l. Spaim S.r.l.
Sacchi Morsiani Gianguido	Consigliere	Equitalia Polis S.p.A.
Targetti Ferdinando		
Torio Livio	Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Sindaco Supplente Presidente Collegio Sindacale	AEM Calore & Servizi S.p.A. Banca CIS S.p.A. Mediocredito Italiano S.p.A. Intesa Sec 3 S.r.l. Setefi S.p.A.

**Tabella n. 4: struttura del consiglio di gestione e dei gruppi di lavoro**

Consigliere	Carica			Indipendente ex art. 148 Tuf	Numero altri incarichi	Gruppo di Lavoro Piano di impresa/Budget	Gruppo di Lavoro Bilancio consolidato e d'esercizio/Relazioni semestrali e trimestrali
		Esecutivo	Non esecutivo				
Enrico Salza	Presidente		X	X	2		
Orazio Rossi	Vice Presidente		X		1	X	
Corrado Passera	Consigliere Delegato e CEO	X			1		
Elio Catania	Consigliere		X	X	1	X	
Giuseppe Fontana	Consigliere		X		5	X	
Gian Luigi Garrino	Consigliere		X		2		X
Giovanni Battista Limonta	Consigliere		X		4		X
Virgilio Marrone	Consigliere		X	X	3		X
Emilio Ottolenghi	Consigliere		X		5	X	
Giovanni Perissinotto	Consigliere		X	X	6		X
Marcello Sala	Consigliere		X		2		X

**Tabella n. 5: Elenco degli altri incarichi di amministrazione o controllo ricoperti dai consiglieri di gestione in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni**

Consigliere	Carica	Società
Enrico Salza	Presidente Amministratore Delegato	Italconsult S.p.A. Tecno Holding S.p.A.
Orazio Rossi	Presidente	Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.
Corrado Passera	Consigliere	RCS MediaGroup S.p.A.
Elio Catania	Presidente	Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
Giuseppe Fontana	Vice Presidente Vice Presidente Amministratore Delegato Consigliere Consigliere	Villa d'Este S.p.A. Fontana Finanziaria S.p.A. Fontana Luigi S.p.A. Banca Fideuram S.p.A. Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.
Gian Luigi Garrino	Presidente Vice Presidente	Fondaco SGR S.p.A. Risk Management S.p.A.
Giovanni Battista Limonta	Presidente Presidente Consigliere Delegato Consigliere	Limonta S.p.A. Arredamento Lombardo S.p.A. Limonta Sport S.p.A. Intesa Mediofactoring S.p.A.
Virgilio Marrone	Amministratore Delegato e Direttore Generale Amministratore Amministratore	IFI S.p.A. Fiat S.p.A. Exor Group S.A. - Luxembourg
Emilio Ottolenghi	Presidente Presidente Presidente Presidente Amministratore	Vis S.p.A. La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. Pir Finanziaria S.p.A. Banca IMI S.p.A. Sapir S.p.A.
Giovanni Perissinotto	Presidente Vice Presidente Amministratore Delegato Amministratore Amministratore Amministratore	Banca Generali S.p.A. BSI S.A. Assicurazioni Generali S.p.A. Ina Assitalia S.p.A. Toro Assicurazioni S.p.A. Pirelli & C. S.p.A.
Marcello Sala	Amministratore Amministratore	Banca Imi S.p.A. Sanpaolo Imi Fondi Chiusi SGR S.p.A.

---

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Piazza San Carlo, 156  
10121 Torino (Italia)

Servizio Segreteria Societaria  
Tel: +39 011 555.2762 – 8213 - 6093  
Fax: +39 011 555.2322  
E-mail: [adempimenti.societari@intesaspaolo.com](mailto:adempimenti.societari@intesaspaolo.com)  
Internet: [www.intesaspaolo.com](http://www.intesaspaolo.com)